

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE EMILIA-ROMAGNA
SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE ROMAGNA
UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE – RIMINI



ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO, DI SICUREZZA IDRAULICA E DI DIFESA DELLA COSTA AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TERRITORIALE DI RIMINI – ANNUALITA' 2026-2029



06.01 SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE ATTUATIVO – PARTE AMMINISTRATIVA – PARTE I

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
ING. GIOVANNI DE CARLO



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE
ATTUATIVO – PARTE AMM.VA -
PARTE I

Revisione 02

Data 10/06/2025

Pagina 1 di 33

Sommario

PARTE I

PREMESSA 3

ART. 1.	OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2.	AMMONTARE DELL'APPALTO	3
ART. 3.	DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE DA ESEGUIRE	3
ART. 4.	GARANZIA DEFINITIVA – POLIZZE ASSICURATIVE	4
ART. 5.	CONSEGNA DEI LAVORI	6
ART. 6.	TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – SOSPENSIONI - PENALE PER IL RITARDO – PREMIO DI ACCELERAZIONE	6
ART. 7.	ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	7
ART. 8.	PAGAMENTI IN ACCONTO	8
ART. 9.	CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE.....	10
ART. 10.	ANDAMENTO DEI LAVORI	10
ART. 11.	SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI	12
ART. 12.	TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI	14
ART. 13.	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	16
ART. 14.	MODIFICHE CONTRATTUALI - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO	16
ART. 15.	REVISIONE DEI PREZZI E CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE	17
ART. 16.	CONTO FINALE.....	18
ART. 17.	COLLAUDO	18
ART. 18.	CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO ALL'APPROVAZIONE DEL COLLAUDO	19
ART. 19.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ISCRIZIONE DELLE RISERVE	20
ART. 20.	ACCORDO BONARIO	23
ART. 21.	COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	23
ART. 22.	ARBITRATO	23
ART. 23.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE	23
ART. 24.	RECESSO DAL CONTRATTO	24
ART. 25.	OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE	24
ART. 26.	RESPONSABILITÀ' DELL'APPALTATORE.....	24
ART. 27.	GESTIONE DEI SINISTRI E DEI DANNI.....	24



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE
ATTUATIVO – PARTE AMM.VA -
PARTE I

Revisione 02

Data 10/06/2025

Pagina 2 di 33

ART. 28.	ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	24
ART. 29.	DANNI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEI LAVORI	26
ART. 30.	SEGRETO PROFESSIONALE	27
ART. 31.	USO ANTICIPATO DELL'OPERA	27
ART. 32.	DISPOSIZIONI SPECIALI	27
ART. 33.	DOCUMENTI ULTERIORI	27
ART. 34.	ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE.....	28
ART. 35.	PROVVEDIMENTI PER CONTRASTARE IL LAVORO NERO	28
ART. 36.	PIANI DELL'OPERA DELL'APPALTATORE	28
ART. 37.	DISEGNI COSTRUTTIVI, PIANI DETTAGLIATI E PIANI DI MONTAGGIO DELL'APPALTATORE.....	29
ART. 38.	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	29
ART. 39.	DOCUMENTI SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DELL'APPALTATORE	30
ART. 40.	CONDIZIONI PARTICOLARI	30

PARTE II – CONDIZIONI SPECIFICHE E PARTICOLARI DELL'APPALTO



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE
ATTUATIVO – PARTE AMM.VA -
PARTE I

Revisione 02

Data 10/06/2025

Pagina 3 di 33

PREMESSA

Il presente schema di capitolato speciale d'appalto – Contratto attuativo – Parte amministrativa, redatto ai sensi del D.lgs. 36/2023 (di seguito nel presente Capitolato definito "Codice"), rappresenta il capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa – dei contratti attuativi discendenti dall'Accordo Quadro Rep. n. . Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, trovano applicazione tutte le condizioni del predetto contratto normativo di Accordo Quadro.

Il presente capitolato speciale Parte I è da integrare con i dati specifici riportati nel capitolato speciale parte II.

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. L' appalto ha per oggetto l'esecuzione dell'intervento: **vedi Capitolato Speciale attuativo - Parte amministrativa - Parte II (CSAtt. Parte Amm.va - Parte II).**

ART. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compensati [a misura rispettivamente a corpo rispettivamente parte a corpo e parte a misura], vedi **CSAtt. Parte Amm.va - Parte II**, compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente a _____ (vedi **CSAtt. Parte Amm.va - Parte II**) come dettagliato nel prospetto a _____ (vedi **CSAtt. Parte Amm.va - Parte II**).
2. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici ed ogni altro allegato progettuale. Il corrispettivo convenuto per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna modifica delle quantità e delle qualità delle prestazioni. Nei lavori a corpo, il computo metrico estimativo fa parte integrante del contratto. Il computo metrico estimativo riporta soltanto il prezzo a corpo. Al solo fine di pervenire alla determinazione di ciascun prezzo a corpo, è redatto un distinto elaborato, non facente parte del computo metrico estimativo, redatto con le stesse modalità del computo metrico estimativo, con riferimento alle sotto-lavorazioni che complessivamente concorrono alla formazione del prezzo a corpo (art. 31 dell'all. I.7 del Codice).
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto e dai documenti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero pur specificati nella descrizione dei lavori a corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici. Inoltre, nessun compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata.

ART. 3. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE DA ESEGUIRE

1. Le opere che formano oggetto dell'appalto possono così riassumersi, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla direzione lavori: _____ (vedi **CSAtt. Parte Amm.va - Parte II**).

	<p style="text-align: center;">USTPC RIMINI</p>	<p>SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE ATTUATIVO – PARTE AMM.VA - PARTE I</p>
		<p>Revisione 02</p>
		<p>Data 10/06/2025</p>
		<p>Pagina 4 di 33</p>

2. Le forme e dimensioni da assegnare alle varie strutture devono corrispondere ai disegni di Progetto allegati al contratto ed alle disposizioni impartite dalla direzione lavori.

ART. 4. GARANZIA DEFINITIVA – POLIZZE ASSICURATIVE

1. La garanzia definitiva, prevista dall'art. 117 del Codice, viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia definitiva garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. L'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva in tutti i casi previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.
2. L'ammontare della garanzia definitiva è stabilito in _____ (vedi **CSAtt. Parte Amm.va - Parte II**) ed è pari al 10% del valore del contratto attuativo salvo le maggiorazioni di cui all'art. 117, comma 2 del Codice, come stabilito dall'Accordo quadro. La garanzia definitiva è da costituire alle condizioni, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 106 del Codice.
3. Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, la garanzia definitiva deve essere conforme allo schema-tipo di cui all'articolo 117, comma 12 del Codice approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, D.M. del 16 settembre 2022 n. 193.
4. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.
5. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall'appaltatore. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dal comma 2-bis dell'articolo 23 del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), sarà cura dell'appaltatore fornire, via PEC o attraverso la piattaforma telematica mediante la quale è stata espletata la gara, il contratto munito di entrambe le firme digitali.
6. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di un documento sottoscritto dal Direttore dei Lavori quale gli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Qualora le opere siano poste in esercizio prima del collaudo provvisorio, l'esercizio protratto per oltre un anno determina lo svincolo automatico delle garanzie a condizione che non siano stati rilevati vizi dell'opera oppure, qualora rilevati, siano stati rimossi dall'appaltatore.
7. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6 del presente articolo.



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE
ATTUATIVO – PARTE AMM.VA -
PARTE I

Revisione 02

Data 10/06/2025

Pagina 5 di 33

8. L'amministrazione richiede al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
9. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti aggiuntivi, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre è integrata in caso di aumento degli stessi importi.
10. Ai sensi dell'art. 117 comma 4 del Codice l'appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo.
11. Ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Codice l'appaltatore è obbligato a costituire, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di cui all'art. 117, comma 10, del Codice per ogni contratto attuativo, sulla base dei massimali indicati nel **CSAtt. Parte Amm.va - Parte II**, conformi alle previsioni del Codice. Tale polizza copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere (**Partita 1**), dei danni ad opere preesistenti (**Partita 2**), delle spese di demolizione e sgombero (**Partita 3**) verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Per gli importi delle polizze vedi **CSAtt. Parte Amm.va - Parte II**.
12. Le garanzie accessorie eventualmente richieste sono _____ (vedi **CSAtt. Parte Amm.va - Parte II**).
13. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione di cui sopra, deve coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).
14. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Per la determinazione dell'importo della polizza a vedi **CSAtt. Parte Amm.va - Parte II**.
15. La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione dei lavori deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE
ATTUATIVO – PARTE AMM.VA -
PARTE I

Revisione 02

Data 10/06/2025

Pagina 6 di 33

- b) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
16. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
17. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.
18. Le garanzie di cui al presente articolo prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
19. Ai sensi del co. 13 dell'art. 117 del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 5. CONSEGNA DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori avrà inizio a seguito di formale consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipulazione del contratto.
2. Nei casi previsti dall'art. 17, comma 9 del Codice, il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza dei lavori prima della stipula del contratto, indicando nel verbale di consegna le lavorazioni che l'esecutore dovrà immediatamente eseguire.
3. Anche in caso di consegna d'urgenza si applicano le disposizioni dell'art. 18 del presente Capitolato.

ART. 6. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – SOSPENSIONI - PENALE PER IL RITARDO – PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di _____ giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data del verbale di consegna (vedi **CSAtt. Parte Amm.va - Parte II**). Come previsto dall'art. 1 lett. t) dell'Allegato II.14 del Codice il certificato di ultimazione dei lavori potrà comunque prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di emissione del certificato stesso, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori, la direzione lavori potrà sospendere totalmente o parzialmente i lavori nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 8 dell'Allegato II.14 del Codice.
3. Ai sensi dell'art. 121 comma 10 del Codice, in caso di sospensione totale o parziale dei lavori disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 6 del medesimo art. 121 del Codice, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14 art. 8 comma 2 del Codice.

	<p style="text-align: center;">USTPC RIMINI</p>	SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE ATTUATIVO – PARTE AMM.VA - PARTE I
		Revisione 02
		Data 10/06/2025
		Pagina 7 di 33

4. In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, la penale pecuniaria è stabilita in conformità a quanto previsto dall'art. 126 comma 1 del Codice e nella misura di ____% per ogni giorno di ritardo (vedi **CSAtt. Parte Amm.va - Parte II**).
5. La detrazione viene effettuata sull'ultimo stato di avanzamento rispettivamente sul conto finale. Qualora l'ammontare dell'ultimo stato di avanzamento, ovvero della rata di saldo, non sia sufficiente a coprire l'importo della penale, essa potrà essere applicata anche agli stati di avanzamento precedenti.
6. Resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
7. La penale non può superare complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; è fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.
8. Ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. 36/2023, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, secondo i seguenti scaglioni: 1 ‰ per importo lavori fino a € 100.000,00 – 0,6 ‰ per importo lavori tra € 100.000,01 e € 500.000,00; 0,4‰ per importo lavori tra € 500.000,01 e € 1.000.000,00, 0,3‰ per importo lavori superiori a € 1.000.000,00.
9. Per il riconoscimento del premio dovranno essere verificati i seguenti presupposti:
 - a) approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
 - b) ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine previsto;
 - c) esecuzione dei lavori conforme alle obbligazioni assunte;
 - d) rispetto delle condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.
10. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il premio di accelerazione non trova applicazione per i contratti di manutenzione aventi durata annuale e/o pluriennale decorrenti dalla sottoscrizione del contratto stesso e gestiti mediante ordini di lavorazione successivi.

ART. 7. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. L'anticipazione del prezzo è riconosciuta con le modalità previste dall'art. 125 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e nella misura prevista (vedi **CSAtt. Parte Amm.va - Parte II**) entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei Lavori, accertata dal Direttore dei Lavori.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 125 comma 1 del Codice, di importo pari all'anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse legale applicato nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione sulla base del cronoprogramma contrattuale.



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE
ATTUATIVO – PARTE AMM.VA -
PARTE I

Revisione 02

Data 10/06/2025

Pagina 8 di 33

3. Detta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1 del Codice.
5. La garanzia deve essere escutibile a prima richiesta, senza il beneficio della preventiva escussione e senza eccezioni (ivi inclusa l'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.) e con espressa dichiarazione che il garante verserà l'importo entro i quindici giorni successivi alla richiesta scritta della Committente, senza che l'Appaltatore possa opporre alcuna eccezione.
6. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
7. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. In tal caso il Committente recupererà l'importo non già trattenuto dell'anticipazione attraverso l'escussione, anche parziale, della garanzia fideiussoria per l'anticipazione prodotta dall'Appaltatore ovvero trattenendo il relativo importo nel primo Stato Avanzamento Lavori utile alla decadenza dal beneficio dell'anticipazione, per un importo maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ART. 8. PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti in corso d'opera avvengono per stati di avanzamento, a seguito di emissione del certificato di pagamento ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore alle seguenti soglie _____ (vedi **CSAtt. Parte Amm.va - Parte II**).
2. I pagamenti in acconto saranno corrisposti al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, fino all'importo massimo pari all'85% dell'importo contrattuale. La quota residua sarà corrisposta con il pagamento della rata di saldo.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del Codice, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC relativo all'appaltatore e a tutti i subappaltatori e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE
ATTUATIVO – PARTE AMM.VA -
PARTE I

Revisione 02

Data 10/06/2025

Pagina 9 di 33

e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

4. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni opera una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali, adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP.
6. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione dell'esecutore oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.
7. I termini di pagamento degli acconti avvengono in applicazione del D.Lgs. n. 231/2002 così come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 e dell'art. 125 del Codice. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente e comunque non oltre sette giorni all'adozione di ogni stato di avanzamento. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento entro il termine di 30 giorni.
8. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
9. Alla determinazione degli importi di cui al comma 1 concorrono gli oneri per la sicurezza e pertanto anche questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge; ad ogni stato di Avanzamento Lavori verrà corrisposta all'Impresa anche la quota relativa agli oneri per la sicurezza previo benessere rilasciato dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, se nominato.
10. Alla richiesta di emissione della fattura provvederà tempestivamente e a seguito della ricezione dei certificati di pagamento, la stazione appaltante, fornendo all'appaltatore tutti i dati necessari e conformi alle disposizioni legislative per la corretta compilazione della stessa.
11. I termini di pagamento degli stati di avanzamento restano sospesi nel periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di pagamento e la ricezione della relativa fattura da parte dell'amministrazione.
12. Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
13. Prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto verifica la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

	USTPC RIMINI	SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE ATTUATIVO – PARTE AMM.VA - PARTE I
		Revisione 02
		Data 10/06/2025
		Pagina 10 di 33

ART. 9. CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve indicare nel contratto la persona, delegata nelle forme e nei modi di legge, fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, che lo rappresenta nell'esecuzione dei lavori, autorizzata all'assunzione di mano d'opera, all'acquisto di materiali, alla predisposizione dei mezzi di trasporto, all'esecuzione dei lavori, alla firma della contabilità e ciò senza dover attendere alcuna istruzione o consenso da parte dell'appaltatore.
2. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto.
4. Quando ricorrano gravi e giustificati motivi (indisciplina, incapacità o grave negligenza ecc.) l'amministrazione previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante e del personale, senza che per questo spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.
5. L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, numericamente adeguato alle necessità di cantiere.
6. Il direttore di cantiere è il direttore tecnico dell'impresa o un altro soggetto formalmente incaricato dall'appaltatore.
7. L'appaltatore risponde dell'idoneità del direttore di cantiere ed in generale di tutto il personale addetto al cantiere.
8. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
9. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
10. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
11. Si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 6 e art. 7 dell'Accordo quadro.

ART. 10. ANDAMENTO DEI LAVORI

1. L'appaltatore ha il dovere di sviluppare i lavori con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale d'ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione.
2. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di una determinata lavorazione entro un congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione di opere particolari nel modo che riterrà più conveniente, in relazione alla buona esecuzione, alla esecuzione di lavori esclusi dall'appalto, alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, a ragioni connesse alla sicurezza idraulica-idrogeologica-costiera ed a esigenze manutentive, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE
ATTUATIVO – PARTE AMM.VA -
PARTE I

Revisione 02

Data 10/06/2025

Pagina 11 di 33

3. Se l'appaltatore nutre dubbi riguardo al tipo di esecuzione prevista, o rispetto ai materiali o lavori preliminari di altri imprenditori, ne deve dare comunicazione scritta alla Stazione appaltante, specificando i motivi, in tempi adeguati, cioè al massimo entro 14 giorni prima dell'esecuzione dell'incarico, affinché attraverso la verifica dei suoi dubbi non vi siano ritardi di termini. Se ciò non accade, allora l'appaltatore si assume l'intera responsabilità dell'esecuzione. L'appaltatore in caso di dubbi deve presentare per iscritto proposte e varianti indicando anche i prezzi.
4. L'appaltatore, senza alcuna pretesa di ulteriore compenso, deve coordinare il suo programma lavori, presentando il programma lavori di tutte le altre imprese impegnate nella realizzazione dell'opera, specificando ciascuna prestazione parziale per piano e parte di costruzione, in riferimento ai termini per il completamento parziale e totale prescritti.
5. Il piano va presentato alla DL per verifica ed approvazione entro 15 giorni dopo la consegna dei lavori. Il piano dei tempi di costruzione va eseguito in forma di grafico a barre con indicazione delle prestazioni settimanali e ha valore vincolante per l'esecuzione dell'opera dopo l'approvazione da parte della DL.
6. Nel programma lavori dovrà essere quantificato l'impiego del personale (la capacità di produzione) che è rapportato ai gruppi delle prestazioni descritte nell'elenco prestazioni. Come minimo sono da indicare i seguenti dati:
 - a) numero medio degli operai impiegato ogni settimana e relativo impiego di macchinario;
 - b) totale delle ore impiegate ogni settimana;
 - c) giorni di festa e di ferie;
 - d) numero dei giorni naturali consecutivi.
7. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 3 comma 9 secondo periodo dell'Allegato II.14 del Codice e a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
8. Per i contratti di manutenzione e del servizio di piena avente durata annuale e/o pluriennale l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori richiesti mediante successivi ordini di lavorazione. In ciascun ordine di lavorazione emesso dal Direttore dei Lavori sono indicate le lavorazioni a farsi, l'importo presunto delle stesse e il termine congruo entro cui i lavori ordinati devono essere ultimati, in uno con eventuali elaborati grafici e/o relazioni atti a meglio identificare e definire le lavorazioni a farsi. I singoli interventi potranno essere di limitata entità, interessare contemporaneamente anche più luoghi ed essere ordinati senza necessità che sia rispettata alcuna regolarità e/o continuità. Questo potrà comportare anche la presenza di periodi di inattività che non avranno caratteristica di sospensione rispetto alla durata contrattuale. Per tali motivi l'Appaltatore non potrà avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolare.
9. La richiesta d'intervento (ordine di lavorazione) all'Appaltatore potrà essere effettuata dall'ufficio di Direzione lavori comunicata con qualsiasi mezzo (anche telefonicamente con successiva conferma con nota a mezzo PEC). Il Responsabile Unico del Progetto, il Direttore dei lavori e/o i direttori operativi concorderanno con l'Appaltatore sopralluoghi congiunti per la verifica di situazioni

	<p style="text-align: center;">USTPC RIMINI</p>	<p>SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE ATTUATIVO – PARTE AMM.VA - PARTE I</p>
		<p>Revisione 02</p>
		<p>Data 10/06/2025</p>
		<p>Pagina 12 di 33</p>

potenzialmente pericolose, e/o per individuare soluzioni ai diversi problemi manutentivi e determinare preventivamente il tipo e le dimensioni dell'intervento.

ART. 11. SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119 del D.lgs. 36/2023.
2. L'appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potrà richiedere il subappalto delle prestazioni ricadenti nelle seguenti categorie SOA: _____ (vedi **CSAtt. Parte Amm.va - Parte II**).
3. Non è ammessa l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. La quota dei lavori subappaltabili sarà determinata in relazione all'importo del contratto attuativo per l'esecuzione del lavoro in oggetto e non in rapporto all'importo stimato dell'Accordo quadro.
4. É assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., il subappalto o il cottimo, anche parziale, del lavoro oggetto dell'appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte della Stazione appaltante.
5. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 6, del Codice.
6. Le autorizzazioni al subappalto verranno rilasciate dalla Stazione appaltante su richiesta dell'appaltatore, a conclusione della relativa istruttoria da parte del Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione dei lavori ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.
7. Le autorizzazioni al subappalto dovranno essere richieste dall'Appaltatore esclusivamente tramite la formulazione di apposite istanze, utilizzando obbligatoriamente e a pena d'improcedibilità dell'istanza, la modulistica allegata al presente capitolato e contenente:
 - istanza di subappalto o di cottimo da cui risulti la descrizione dettagliata delle lavorazioni, le specifiche categorie SOA di riferimento, l'importo delle opere da subappaltare o da dare in cottimo e la denominazione della ditta o i nominativi dei soggetti a cui si intende subappaltare o dare in cottimo (**modello A**). L'istanza conterrà anche le ulteriori dichiarazioni da parte dell'appaltatore:
 - dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;
 - dichiarazione della qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria del Subappaltatore (SOA, etc.) in relazione alla prestazione subappaltata;
 - dichiarazione di aver adempiuto o di impegnarsi ad adempiere agli obblighi previsti dagli art. 97, 101 e 102 del d.lgs. 81/2008 in ordine alla predisposizione e verifica di congruità rispetto al proprio, del piano di sicurezza operativo del subappaltatore



USTPC RIMINI


SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE
ATTUATIVO – PARTE AMM.VA -
PARTE I

Revisione 02

Data 10/06/2025

Pagina 13 di 33

- dichiarazione del subappaltatore di assenza dei motivi di esclusione soggettivi di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice **(modello B)**;
 - comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della l. n. 136/2010, resa da parte del subappaltatore **(modello C)**;
 - dichiarazione dettagliata delle parti di opera da subappaltare, dei prezzi di contratto, delle quantità, dei prezzi applicati al subappaltatore/cottimista per i lavori e dei costi della sicurezza **(modello D)**;
 - dichiarazione sulla quota dei lavori da subappaltare o da dare in cottimo **(modello E)**;
 - dichiarazione resa dall'impresa subappaltatrice in ordine all'iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa e i nominativi dei soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 5 del D.lgs 159/2011 **(modello F)**;
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CC.II.AA **(modello H)**;
 - dichiarazione dei lavori eseguiti dal subappaltatore/cottimista e contabilizzati alla data di emissione del SAL/Conto finale **(modello L – da utilizzare in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento dei lavori e dello stato finale)**;
8. Unitamente alla documentazione sopra indicata l'appaltatore dovrà allegare il contratto di subappalto o di cottimo, firmato digitalmente anche dal subappaltatore che dovrà evidenziare i costi della sicurezza e della manodopera relativi all'attività subappaltata, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice nonché contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.
9. Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.
10. L'appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovrà trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori ed in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dalla Direzione lavori stessa, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo. L'Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi

	<h1 style="text-align: center;">USTPC RIMINI</h1>	SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE ATTUATIVO – PARTE AMM.VA - PARTE I
		Revisione 02
		Data 10/06/2025
		Pagina 14 di 33

retributivi e contributivi ex art. 119, commi 6 e 7 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 6 dell'art. 119 del Codice.

11. Il Direttore dei Lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice; b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; c) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al Responsabile Unico del Progetto dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice;
12. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione lavori, prima dell'inizio della prestazione, tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati o che intende stipulare per l'esecuzione dell'appalto, utilizzando i seguenti modelli allegati:
 - Comunicazione del subcontratto che si intende stipulare **(modello G)**;
 - Dichiarazione del subcontraente di eventuale rinuncia al pagamento diretto da parte della stazione appaltante **(modello M)**;
 - Dichiarazione sostitutiva del subcontraente di iscrizione alla C.C.I.A.A. di riferimento **(modello H)**;
 - Dichiarazione sostitutiva del subcontraente degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della l. n. 136/2010, resa da parte del subcontraente **(modello C)**;
 - Dichiarazione sostitutiva del subcontraente sull'assenza di misure di prevenzione ex art. 67 del d.lgs. 159/2011 **(modello I)**.
13. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura **non inferiore al 20 per cento** delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1, salva diversa misura indicata nella domanda di partecipazione per le ragioni di cui all'art. 119, comma 2, sesto periodo.
14. Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto **(c.d. subappalto a cascata)** si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto (art. 119, comma 17 del Codice).
15. In ogni caso, l'ingresso in cantiere della ditta subappaltatrice/subcontraente è subordinato alla verifica con esito positivo da parte Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del Piano Operativo della sicurezza del subappaltatore/subcontraente e dell'aggiornamento del Piano Operativo di Sicurezza dell'appaltatore, in conformità a quanto previsto dal D.lgs 81/2008.

ART. 12. TRATTAMENTO NORMATIVO E RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 11 comma 1 e dell'art. 119, comma 7 del Codice è tenuto ad osservare, per tutti i lavoratori operanti all'interno del cantiere, un trattamento economico e normativo equivalente e comunque non inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE
ATTUATIVO – PARTE AMM.VA -
PARTE I

Revisione 02

Data 10/06/2025

Pagina 15 di 33

in vigore per il settore e nella provincia di Rimini stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Le medesime tutele normative ed economiche sono garantite ai lavoratori in subappalto.
3. L'appaltatore si obbliga altresì a garantire, anche in caso di disdetta o scadenza dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 1, per tutta la durata dell'appalto, almeno il trattamento economico e normativo già in essere in base ai medesimi contratti collettivi
4. Qualora, durante la fase di esecuzione del contratto, sopraggiunga il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al comma 1, l'appaltatore si obbliga ad adeguare tempestivamente il trattamento economico e normativo goduto dai lavoratori operanti all'interno del cantiere alle sopravvenute condizioni contrattuali.
5. L'appaltatore è tenuto ad osservare e far osservare al subappaltatore e agli altri operatori economici coinvolti nel cantiere le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro gli infortuni, attestandone la conoscenza.
6. L'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 119 comma 6 del Codice e in caso di pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione.
7. Ai sensi dell'art. 119 comma 7 del Codice l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sono tenuti a trasmettere all'amministrazione committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa l'iscrizione alla Cassa edile di appartenenza, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui allo stesso art. 119 comma 15.
8. In caso di inadempienza contributiva si applica quanto previsto dall'art.11 comma 6, primo periodo, del Codice ed ai sensi dell'art. 119 comma 8 e 9 del Codice.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni si applica quanto previsto dall'art. 11 comma 6, terzo e quarto periodo, del Codice ed ai sensi dell'art. 119 comma 8 e 9 del Codice.
10. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
11. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE
ATTUATIVO – PARTE AMM.VA -
PARTE I

Revisione 02

Data 10/06/2025

Pagina 16 di 33

e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

12. Qualora l'amministrazione committente non dovesse conoscere l'importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti dell'appaltatore, verrà effettuata una trattenuta sui certificati di pagamento fino al 20% dello stesso, fino a che l'ente interessato non abbia comunicato gli esatti importi da detrarre ai sensi del comma 9 o la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento l'appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione
13. I termini per l'emissione del certificato di pagamento sono interrotti, in caso di imprese estere, dalla richiesta scritta dell'amministrazione committente di presentare la documentazione equipollente al certificato di regolarità contributiva (DURC), fino alla presentazione della stessa. In ogni caso detta interruzione non può superare i 30 giorni.

ART. 13. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore garantisce la piena osservanza delle norme ed obblighi vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale o dalla normativa provinciale, da contratti collettivi, sia di settore che interconfederali nazionali e territoriali, o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencati nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.
2. L'appaltatore è tenuto al rispetto della normativa relativa alla **c.d. patente a crediti** (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti prevista dall'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008).

ART. 14. MODIFICHE CONTRATTUALI - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione lavori, richiedesse e ordinasse modifiche contrattuali o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 120 del Codice, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento.
2. Si prevede espressamente che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante imporrà all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto come specificato all'articolo 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023.
3. La Stazione appaltante potrà variare, tanto in più quanto in meno, per effetto di variazioni ordinate nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale – purché non muti sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto - senza che l'appaltatore possa chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato speciale o indennità aggiuntive o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi allegato al contratto.



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE
ATTUATIVO – PARTE AMM.VA -
PARTE I

Revisione 02

Data 10/06/2025

Pagina 17 di 33

4. In caso di superamento del sopraccitato limite del quinto, tanto in più quanto in meno, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto o proseguirlo alle nuove condizioni concordate con l'Amministrazione.
5. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di riferimento del contratto di Accordo Quadro; nel caso si prevedano categorie di lavorazioni non previste in sede di gara, compresi i prezzi rientranti nell' "elenco dei prezzi integrativi" o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi, come previsto dall'Accordo Quadro a cui si rimanda.
6. Nell'ambito del quinto d'obbligo tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.
7. Ai fini della determinazione del quinto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 dell'Allegato II.14 al Codice, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute.
8. Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) si prevede la seguente clausola di modifica contrattuale _____ (vedi **CSAtt. Parte Amm.va - Parte II**). L'efficacia di detta clausola è subordinata all'accettazione dell'Appaltatore, con le procedure già definite all'art. 6 dell'Accordo quadro.
9. Le varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente quando ricorra uno dei motivi previsti dall'art. 120, D.lgs. 36/2023.

ART. 15. REVISIONE DEI PREZZI E CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice si procede alla revisione dei prezzi delle prestazioni oggetto del contratto secondo le modalità stabilite dall'art. 10 dell'Accordo Quadro.
2. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis (vedi art. 16 Disposizioni transitorie e finali dell'Allegato II.2-bis), che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 (art. 119, comma 2-bis, del Codice).
3. Ai fini della determinazione della variazione del costo del contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a) del codice, si utilizza l'indice sintetico (vedi **CSAtt. Parte Amm.va - Parte II**).
4. Qualora trattasi di prestazioni facenti capo al subappaltatore la stazione appaltante procederà al pagamento diretto in favore di questi ultimi anche del maggior importo rideterminato in applicazione della revisione prezzi.
5. Ai sensi dell'art. 9 del Codice se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta. Nell'ambito delle risorse individuate come sopra, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE
ATTUATIVO – PARTE AMM.VA -
PARTE I

Revisione 02

Data 10/06/2025

Pagina 18 di 33

contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. Se le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120 nonché quanto previsto dall'art. 11 dell'Accordo quadro.

ART. 16. CONTO FINALE

1. Il direttore dei lavori deve presentare all'appaltatore il conto finale entro 45 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.
2. Il certificato per il pagamento della rata a saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori, all'esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Ai sensi dell'art. 125 comma 7 del D.lgs. 36/2023 il certificato di pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.
3. Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'appaltatore entro un termine non superiore a 30 giorni dalla presentazione allo stesso.
4. All'atto della firma, l'appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 212 del Codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 210 del Codice.
5. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro il termine di 30 giorni dall'emissione del certificato per il pagamento della rata di saldo.
6. Al fine di consentire all'amministrazione il pagamento della rata di saldo l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica richiesta dalla stazione appaltante, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.
7. I termini di pagamento della rata di saldo, decorrenti dall'esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, restano sospesi nel periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di pagamento e la ricezione della relativa fattura da parte dell'amministrazione.
8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione e presentazione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, come previsto dall'art. 117 comma 9 del Codice.

ART. 17. COLLAUDO

1. Le operazioni di collaudo, compresa l'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti all'amministrazione, devono compiersi entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori,



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE
ATTUATIVO – PARTE AMM.VA -
PARTE I

Revisione 02

Data 10/06/2025

Pagina 19 di 33

secondo le modalità fissate dall'art. 116 del Codice e dall'Allegato II.14 artt. 13 e segg., salvi i casi per i quali il termine può essere elevato fino ad un anno ai sensi dello stesso art. 116 comma 2 del Codice.

2. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
3. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, anche se riconoscibili, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, come previsto dall'art. 22 comma 2 dell'Allegato II.14 del Codice e dall'art. 116 comma 3 del Codice.
4. Il termine di cui al primo comma è interrotto qualora il collaudatore contesti l'esistenza di errori di progettazione o l'esecuzione a regola d'arte, che rendano necessari interventi correttivi per garantire la stabilità dell'opera e la sua corretta funzionalità.
5. Nel caso di difetti o mancanze di lieve entità riparabili in breve tempo riscontrati nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo come previsto dall'art. 21 comma 6 dell'Allegato II.14 del Codice.
6. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'appaltatore abbia accuratamente riparato o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento della rata di saldo.
7. L'accettazione delle opere collaudate da parte dell'amministrazione non esonera l'appaltatore dalle responsabilità derivategli per effetto del contratto dalle vigenti leggi e in particolare dall'articolo 1669 del Codice civile.
8. Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei casi consentiti, il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come previsto dall'art. 50 comma 7 del Codice e dall'art. 28 comma 3 dell'Allegato II.14 del Codice.
9. Ai sensi dell'art. 116 comma 11 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.15 del D.lgs. n. 36/2023, gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti allo svolgimento della verifica di conformità ovvero specificatamente previsti nel presente capitolato speciale d'appalto lavori, sono disposti dalla direzione lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico dell'amministrazione

ART. 18. CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO ALL'APPROVAZIONE DEL COLLAUDO

1. Fino ad avvenuta approvazione del collaudo definitivo delle opere l'appaltatore è obbligato a sostenere i costi e le spese per la manutenzione, la buona conservazione e custodia delle stesse. Nel caso in cui le opere o parti delle opere verranno consegnate anticipatamente l'appaltatore è solo liberato dall'obbligo della custodia.
2. Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione e l'approvazione del collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1669 del codice civile, l'impresa è garante delle opere e delle forniture eseguite ed è tenuta alle sostituzioni ed ai ripristini che si rendessero necessari.



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE
ATTUATIVO – PARTE AMM.VA -
PARTE I

Revisione 02


Data 10/06/2025

Pagina 20 di 33

3. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie senza interrompere l'uso dell'opera eseguita e senza che occorranco particolari inviti da parte della direzione lavori.
4. Ove però l'appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla direzione lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'appaltatore stesso.
5. Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte.

ART. 19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ISCRIZIONE DELLE RISERVE

1. L'appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve di cui all'art. 115 comma 2 secondo periodo del Codice e dell'art. 7 dell'Allegato II.14 del Codice, a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio della direzione lavori, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare sviluppo dei lavori.
2. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sull'esecuzione dei lavori, il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al Responsabile Unico del Progetto (RUP) le contestazioni insorte. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), convocate le parti e promosso in contraddittorio con le stesse l'esame della questione entro quindici (15) giorni dalla comunicazione impartisce le disposizioni di servizio al direttore dei lavori per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e l'appaltatore.
3. Il direttore dei lavori comunica con ordine di servizio le determinazioni del Responsabile Unico del Progetto (RUP) di cui al precedente comma 2 all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva con le seguenti modalità ed effetti.
4. L'appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto, ha l'onere ai sensi dell'art. 7 comma 2 dell'Allegato II.14 del Codice di iscrivere riserva, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.
5. Ai sensi dell'art. 115 comma 2 del D.lgs. 36/2023 le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.
6. Per atto idoneo si intendono i seguenti atti:
 - ordine di servizio (art. 115 comma 2 del Codice);
 - il processo verbale di consegna dei lavori;
 - il registro di contabilità ai sensi dell'art. 121 comma 7 del Codice;
 - il processo verbale di sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 121 comma 7 del Codice;
 - il processo verbale di ripresa dei lavori ai sensi dell'art. 121 comma 7 del Codice;
 - il certificato di ultimazione dei lavori;
 - il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione.

	USTPC RIMINI	SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE ATTUATIVO – PARTE AMM.VA - PARTE I
		Revisione 02
		Data 10/06/2025
		Pagina 21 di 33

7. L'appaltatore, quando intende iscrivere riserva, deve farlo nel giorno in cui l'atto stesso gli viene presentato, ad eccezione degli atti di sottomissione e degli ordini di servizio trasmessi mediante posta elettronica certificata (PEC) e salvo quanto previsto per il certificato di collaudo, ovvero per il certificato di regolare esecuzione nei casi in cui quest'ultimo può sostituire il certificato di collaudo, dal comma 2 dell'art.7 dell'Allegato II.14 del Codice.
8. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve scrivendo e firmando le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilità e successivamente non confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Nel conto finale devono comunque essere confermate tutte le riserve in precedenza iscritte che, ove non confermate, si intendono abbandonate.
9. Ai sensi dell'art. 7 comma 1 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 non costituiscono riserve:
 - a. le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto;
 - b. le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
 - c. il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
 - d. le contestazioni circa la validità del contratto;
 - e. le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
 - f. il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.
10. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve, ai sensi dell'art. 7 comma 2 dell'Allegato II.14 del Codice devono contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
 - b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
 - c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
 - d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;

	<h1 style="text-align: center;">USTPC RIMINI</h1>	SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE ATTUATIVO – PARTE AMM.VA - PARTE I
		Revisione 02
		Data 10/06/2025
		Pagina 22 di 33

- e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.
11. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
 12. Il registro di contabilità deve essere firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di **15 (quindici) giorni** e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
 13. Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le proprie riserve nel modo e nei termini sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
 14. Fermo quanto in precedenza previsto, specifiche ipotesi di iscrizione di riserva si hanno:
 - a) in caso di richiesta di pagamento per tardiva consegna dei lavori, a norma dell'art. 3 comma 9 e 14 dell'Allegato II.14 del Codice; la richiesta deve essere formulata dall'appaltatore a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità e con le modalità di cui al comma 4 e ss. del presente articolo;
 - b) in caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 140 comma 3 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 5 comma 7 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, ove quest'ultimo non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati;
 - c) in caso di sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 121 comma 7 del Codice, le contestazioni dell'appaltatore sono iscritte, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione dei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione, ai sensi dell'art. 8 comma 3 ultimo periodo dell'Allegato II.14 del Codice, la diffida proposta da quest'ultimo è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa dei lavori. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all'appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale; in ogni caso, la riserva deve essere esplicitata nei **15 (quindici) giorni** successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio; criteri individuati nell'allegato II.14.
 15. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del Codice, l'esecutore ai sensi del medesimo art. 121 comma 10 può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del

	USTPC RIMINI	SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE ATTUATIVO – PARTE AMM.VA - PARTE I
		Revisione 02
		Data 10/06/2025
		Pagina 23 di 33

comma 7 dell'art. 121, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice civile.

16. In caso di perizia suppletiva accompagnata da atto di sottomissione ai sensi dell'art. 5 comma 6 dell'Allegato II.14 del Codice, quando l'appaltatore manifesti il proprio motivato dissenso, la riserva deve essere iscritta nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'atto, a pena di decadenza. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, la riserva di cui sopra è iscritta anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva, con precisa indicazione delle cifre di compenso cui l'appaltatore ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilità e successivamente non confermate sul conto finale si intendono abbandonate sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 20. ACCORDO BONARIO

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 210 del D.lgs. 36/2023.

ART. 21. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 215 del Codice.
2. Si applica la disciplina prevista dall'art. 216 del Codice ed allegato V.2.

ART. 22. ARBITRATO

1. Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del d.lgs. n. 36/2023, possono essere deferite ad arbitri, qualora previsto dal contratto, o al giudice ordinario. Si applicano per quanto riguarda l'arbitrato gli articoli 213 e 214 del Codice.

ART. 23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE

1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel presente capitolato e nel contratto di Accordo Quadro, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'art. 122 del Codice e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice e dell'art. 1453 del codice civile.
2. Con la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente, sorge a favore dell'Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dei lavori, o la parte rimanente degli stessi. L'affidamento a terzi è comunicato all'appaltatore inadempiente. All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno (art. 122 comma 6 del Codice).
3. Il contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui all'art. 104 comma 9 del Codice in tema di adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento.

	USTPC RIMINI	SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE ATTUATIVO – PARTE AMM.VA - PARTE I
		Revisione 02
		Data 10/06/2025
		Pagina 24 di 33

ART. 24. RECESSO DAL CONTRATTO

1. L'amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili esistenti in cantiere e delle eventuali opere e impianti provvisori anche parzialmente non asportabili che ritiene di trattenere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, come previsto dall'articolo 123 del Codice e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice.
2. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'amministrazione committente nel termine stabilito. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a spese dell'appaltatore.

ART. 25. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

1. Oltre all'osservanza delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è soggetto all'osservanza del Codice e dei suoi Allegati e successive modifiche ed integrazioni, nonché di ogni altra disposizione in materia.

ART. 26. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nei lavori da esso eseguiti, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. Sarà pertanto a carico dell'appaltatore il completo risarcimento di eventuali danni e ciò senza diritto a compensi da parte dell'Amministrazione. La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà sull'appaltatore nonché sul personale addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L'appaltatore è unico responsabile del rispetto delle disposizioni di legge, ad es. in materia di edilizia, antincendio, dell'Ispettorato del lavoro e dell'antinfertunistica, nonché dell'esecuzione a regola d'arte.

ART. 27. GESTIONE DEI SINISTRI E DEI DANNI

1. Nel caso in cui si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà nel corso dell'esecuzione dei lavori si applica quanto previsto dall'art. 9 dell'Allegato II.14 del Codice.
2. In caso di danni derivanti da cause di forza maggiore alle opere o provviste, ai fini dell'indennizzo di cui all'art. 9 comma 2 dell'Allegato II.14 del Codice, questi devono essere denunciati al direttore dei lavori per iscritto entro 5 (cinque) giorni dall'evento.

ART. 28. ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore si obbliga con spese a suo carico:
 - a) a richiedere tutte le autorizzazioni per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti e a sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea di dette aree;
 - b) alla messa a disposizione di tutti gli operai e tecnici ed alla fornitura di attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, redazione contabilità e collaudo dei lavori, ivi comprese tutte le spese inerenti alle prove di carico non prescritte dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie dalla direzione lavori o dal



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE
ATTUATIVO – PARTE AMM.VA -
PARTE I

Revisione 02

Data 10/06/2025

Pagina 25 di 33

collaudatore; l'appaltatore ha tenuto conto di tutti gli oneri e obblighi nello stabilire i prezzi dei lavori sopra specificati;

- c) all'effettuazione delle misurazioni e alla redazione dei rilievi di prima pianta e in occasione degli stati di avanzamento intermedi e finali dei lavori, di supporto alla redazione della contabilità e per la definizione degli as-built, in accordo alle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori;
- d) a predisporre almeno 10 giorni prima dell'inizio effettivo dei lavori il piano di allestimento del cantiere, per verifica e approvazione, integrato con il piano ambientale di cantierizzazione e con il piano di gestione rifiuti;
- e) all'esecuzione, presso un laboratorio autorizzato, di tutti gli accertamenti, prove, analisi di laboratorio e verifiche tecniche, previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto, disposte dal direttore lavori o dall'organo di collaudo. All'amministrazione committente è riservata la facoltà di far eseguire, a proprie spese, le prove in parallelo o di ripeterle presso altro laboratorio autorizzato;
- f) alla verifica del calcolo statico delle opere anche in legno, ferro e cemento armato, sempre che a carico dell'appaltatore non sia posta anche l'elaborazione dei calcoli statici. Il tutto anche in fase esecutiva in base agli effettivi carichi transitanti o ad eventuali indicazioni della direzione lavori delle strutture;
- g) alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione lavori;
- h) a presenziare con il direttore tecnico di cantiere incaricato alle visite settimanali di cantiere del direttore dei lavori.

2. L'appaltatore è inoltre obbligato:

- a) all'impianto in cantiere di tabelle indicanti i lavori, secondo il modello fornito dalla Stazione Appaltante; l'appaltatore è inoltre, obbligato ad apportare a proprie spese tutte le modifiche richieste a queste tabelle dall'amministrazione committente;
- b) a segnalare di notte e di giorno la presenza di lavori in corso mediante appositi cartelli e fanali;
- c) alla guardia e la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri;
- d) all'apprestamento nel cantiere di locali dotati di serrature ad uso ufficio del personale di direzione ed assistenza lavori, idoneamente arredati, illuminati, riscaldati e dotati di linea telefonica su motivata richiesta della direzione lavori;
- e) alla costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque di tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d'acqua;
- f) alla conservazione delle strade e dei passaggi che venissero interessati da lavori, garantendone il transito a sue spese con eventuali opere provvisorie;
- g) all'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione confluenti negli scavi e all'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse;



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE
ATTUATIVO – PARTE AMM.VA -
PARTE I

Revisione 02

Data 10/06/2025

Pagina 26 di 33

- h) allo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria o detriti nonché allo smontaggio del cantiere entro il termine fissato dalla direzione lavori ed al ripristino dei luoghi nelle condizioni anteriori alla consegna dei lavori medesimi;
 - i) prima di iniziare qualsiasi lavoro l'appaltatore deve a propria cura e spese, eseguire il calcolo analitico dei dati di picchettamento, il picchettamento stesso e la modanatura dell'opera. Copia dei calcoli è da consegnare alla DL. prima dell'inizio dei lavori;
 - j) a fornire i manuali d'uso e di manutenzione relativi alle componenti strutturali e impiantistiche.
3. Dove nel progetto esista un sistema di coordinate, i calcoli devono essere eseguiti con lo stesso sistema, salvo autorizzazione concessa per iscritto dalla DL. A questo scopo, in contraddittorio tra DL e Direttore del cantiere verranno precisati in loco almeno due punti materiali di coordinate note. La progressione dei lavori eseguiti deve essere rilevata topograficamente e documentata nello stesso modo come i rilievi di progetto o come ordinato dalla DL. Per le tubazioni, tutti i pezzi sotterranei (come p. es. derivazioni) ed il valvolame devono essere documentati con misurazioni precise.
4. Per i lavori sul confine spetta all'appaltatore trovare gli accordi necessari con i proprietari dei terreni adiacenti, nonché prendere le relative misure di sicurezza e precauzione compresa l'esecuzione del ripristino a lavori finiti. tutti gli oneri relativi e la responsabilità sono a carico dell'appaltatore, senza che questi possa chiedere maggiori oneri o compensi.

ART. 29. DANNI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. In caso di danneggiamenti l'appaltatore è inoltre tenuto:
- a) alla riparazione dei danni di qualsiasi genere (esclusi quelli di forza maggiore nei limiti considerati dal precedente articolo 9) che si verificassero negli scavi, nei rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie;
 - b) alla rifusione ai danneggiati di tutti i danni derivanti dall'esecuzione dei lavori ai fondi adiacenti;
2. In caso di deposito di materiale da costruzione nonché utilizzo dell'allestimento del cantiere da parte di terzi l'appaltatore è tenuto:
- a) ad assicurare l'accesso al cantiere ed alle opere costruite o in costruzione alle persone addette a qualunque altro appaltatore al quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguono dei lavori per conto diretto dell'amministrazione appaltante;
 - b) ad assicurare, a richiesta della direzione lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, fino alla data di ultimazione dei propri lavori.
3. Dalle ditte esterne come dall' amministrazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
4. L'appaltatore è tenuto a sua cura e spese, nonché sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere ed allo scarico dei materiali, delle forniture e delle opere escluse dal presente appalto, forniti od eseguite da altre ditte per conto dell'amministrazione appaltante. Egli è tenuto altresì al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della direzione lavori, dei sopraccitati materiali, forniture ed opere nonché alla loro

	USTPC RIMINI	SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE ATTUATIVO – PARTE AMM.VA - PARTE I
		Revisione 02
		Data 10/06/2025
		Pagina 27 di 33

buona conservazione e custodia. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte dovranno essere riparati a spese esclusive dell'appaltatore.

5. Vale per l'appaltatore il divieto assoluto di scaricare materiali e detriti di qualunque genere nel greto di torrenti o comunque fuori dalle piazze di deposito approvate dagli enti competenti.

ART. 30. SEGRETO PROFESSIONALE

1. Per l'appaltatore vale il divieto di pubblicare relazioni, notizie, disegni, fotografie o di tenere relazioni riguardanti le opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta dalla direzione lavori

ART. 31. USO ANTICIPATO DELL'OPERA

1. L'appaltatore deve garantire l'uso anticipato a che parziale dell'opera eseguita ai sensi dell'articolo 24 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 senza che egli abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà però richiedere che sia constatato lo stato delle cose per essere garantito dai possibili danni che potessero derivargli.

ART. 32. DISPOSIZIONI SPECIALI

1. L'appaltatore è inoltre tenuto:
 - a) all'osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria;
 - b) alla conservazione e consegna all'amministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori
 - c) vale inoltre per l'appaltatore l'obbligo di sottostare nell' esecuzione dei lavori alle norme che impartiscono al riguardo gli uffici pubblici nelle funzioni di loro specifica competenza circa i lavori medesimi o i luoghi in cui si svolgono anche per quanto concerne il rinverdimento e rimboschimento dei terreni danneggiati dallo scarico di materiali.
 - d) a non utilizzare nei cantieri mezzi della classe EURO 0 (immatricolazione prima del 1.10.1993) e classe EURO 1 (immatricolazione prima del 1.10.1996).

ART. 33. DOCUMENTI ULTERIORI

1. L'appaltatore deve consegnare al direttore dei lavori i seguenti documenti cartacei in duplice copia ed inoltre su supporto elettronico (CD-ROM) in formato PDF sottoscritti in formato PADES e DWG
 - a. entro il termine di ultimazione delle sue prestazioni di lavoro:
 - tutti i certificati, dichiarazioni di conformità, certificazioni relative all'avvenuto controllo e dell'avvenuta omologazione e tutti gli altri documenti che sono prescritti dalla legge e che sono di sua competenza per ottenere tramite il direttore dei lavori il certificato di abitabilità/agibilità;
 - i manuali d'uso, che il direttore dei lavori considera necessari per la messa in funzione degli impianti.
 - b. entro 10 gg dalla richiesta del DL:



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE
ATTUATIVO – PARTE AMM.VA -
PARTE I

Revisione 02

Data 10/06/2025

Pagina 28 di 33

- i disegni contabili (su base informatica) sulla base di misurazioni prese in contraddittorio con il direttore lavori o con eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere, ove nominati;
- c. entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle sue prestazioni di lavoro:
 - per le opere e per gli impianti, che rientrano nell'ambito d'applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e del D.M. 27 marzo 2008 n. 37 (ex legge 46/90) tutti i documenti necessari per aggiornamento dei progetti esecutivi allo stato d'effettiva realizzazione (as-built);
 - le schede tecniche dei materiali, dei macchinari installati, delle attrezzature, degli impianti ed altre parti dell'opera;
 - i manuali e programmi di manutenzione dei macchinari installati, delle attrezzature degli impianti e di quelle parti dell'opera che necessitano di interventi di manutenzione;
 - i restanti manuali d'uso.

ART. 34. ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

1. Entro il termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del committente l'appaltatore deve provvedere all'istruzione del personale in relazione al funzionamento ed alla manutenzione delle attrezzature e degli impianti installati.
2. Dell'avvenuto addestramento deve essere dato atto in un verbale di comune accordo.

ART. 35. PROVVEDIMENTI PER CONTRASTARE IL LAVORO NERO

1. L'appaltatore ed i relativi subappaltatori devono munire i propri operai impiegati nel cantiere, di tessera di riconoscimento, corredata da fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
2. Al fine di una agevole e rapida verifica della corretta posizione contributiva e assicurativa degli operai impiegati in cantiere, l'appaltatore dovrà farsi carico di tenere e conservare in cantiere un libro giornale delle presenze della manodopera, nel quale dovrà tempestivamente registrare sia il nominativo che i dati anagrafici di ogni operaio con fotocopia leggibile di documento di riconoscimento valido, nel momento stesso in cui questi pone piede per la prima volta in cantiere. Tale onere è esteso anche alla tempestiva registrazione degli operai di tutte le ditte incaricate dall'appaltatore, con sola esclusione dei semplici fornitori.
3. Su semplice richiesta della direzione dei lavori o del coordinatore della sicurezza l'appaltatore dovrà essere in grado di documentare la corretta posizione contributiva ed assicurativa di tutti gli operai riportati nel registro di cui al precedente comma; dovrà inoltre garantire che ogni operaio agevoli le operazioni di verifica che la direzione lavori o il coordinatore della sicurezza intendessero effettuare nei limiti delle proprie competenze, esibendo anche, ai fini di una univoca identificazione, un documento di riconoscimento valido.
4. In caso di accertata inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui sopra, è prevista l'obbligatoria segnalazione agli enti contributivi/assicurativi ed alla Procura della Repubblica.

ART. 36. PIANI DELL'OPERA DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore s'impegna a realizzare i disegni completi di dettaglio e di montaggio relativi alle opere a lui commissionate nei formati richiesti dalla DL, senza pretese di compenso; tali progetti devono



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE
ATTUATIVO – PARTE AMM.VA -
PARTE I

Revisione 02

Data 10/06/2025

Pagina 29 di 33

essere sottoposti alla DL per verifica. La presentazione deve avvenire senza ostacolare lo svolgimento della progettazione e della costruzione. In seguito all'approvazione dei disegni, l'appaltatore non è comunque dispensato dalla responsabilità di esecuzione.

ART. 37. DISEGNI COSTRUTTIVI, PIANI DETTAGLIATI E PIANI DI MONTAGGIO DELL'APPALTATORE

1. Tutta la documentazione grafica e tecnica che deve essere prodotta dall'appaltatore (come ad es. statica, piani di montaggio, disegni di opere, di dettagli e disegni costruttivi, liste pezzi nonché proposte di campionario) deve tener conto dei tempi e quindi adattarsi in tal senso a tutti i lavori delle diverse categorie. Tale documenta-zione va poi presentata per l'approvazione alla DL.
2. Alla richiesta di approvazione vanno allegati tutti i permessi e gli attestati relativi. Ciò deve avvenire al massimo entro 2 settimane prima dell'inizio di produzione, in modo che le decisioni necessarie possano essere prese senza provocare ritardi nella progettazione e nella costruzione. La procedura di adattamento ed approvazione non esonera comunque l'appaltatore dalla esclusiva responsabilità per la propria opera, per quanto riguarda la sua esattezza e realizzazione entro i termini stabiliti.

ART. 38. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'esecutore, entro 10 giorni dall'affidamento e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 91 e 94 e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni, compresi gli obblighi del datore di lavoro dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (ove redatto) di cui all'articolo 39, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
2. Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà essere redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili). del D.Lgs. n. 81 del 2008.
3. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all'art.100 del D.Lgs. 81/2008.
4. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'Allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e alla migliore letteratura tecnica in materia.
5. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

	USTPC RIMINI	SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE ATTUATIVO – PARTE AMM.VA - PARTE I
		Revisione 02
		Data 10/06/2025
		Pagina 30 di 33

6. Il piano di sicurezza e di coordinamento o/e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto anche se non materialmente allegato. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 39. DOCUMENTI SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'art.18 comma 10 del D.lgs. 36/2023 l'appaltatore assolve una tantum il pagamento dell'imposta di bollo al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.
2. Il pagamento dell'imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

ART. 40. CONDIZIONI PARTICOLARI

Vedi Capitolato Speciale Attuativo – Parte amministrativa - Parte II

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE EMILIA-ROMAGNA
SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE ROMAGNA
UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE – RIMINI



ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO, DI SICUREZZA IDRAULICA E DI DIFESA DELLA COSTA AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TERRITORIALE DI RIMINI – ANNUALITA' 2026-2029



ALLEGATO 06.01

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE ATTUATIVO – PARTE AMMINISTRATIVA – PARTE II

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
ING. GIOVANNI DE CARLO

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE EMILIA-ROMAGNA
SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE ROMAGNA
UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE – RIMINI



ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO, DI SICUREZZA IDRAULICA E DI DIFESA DELLA COSTA AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TERRITORIALE DI RIMINI – ANNUALITA' 2026-2029



06.01 SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE ATTUATIVO – PARTE AMMINISTRATIVA – PARTE II

ALLEGATI MODELLI PER ISTANZA DI SUBAPPALTO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
ING. GIOVANNI DE CARLO

MODELLO A: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO / COTTIMO

art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

(a cura dell'Appaltatore)

Spett.le
Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile
Settore Romagna
Ufficio Territoriale Rimini
stpc.rimini@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Lavori di
Appaltatore
Contratto d'appalto di data
CUP - CIG

Il sottoscritto....., C.F....., nato a
il....., in qualità di.....
dell'Appaltatore con sede legale in.....
P.I./C.F.....

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE (oppure) SUB-AFFIDARE A COTTIMO

all'operatore economico (qualora l'operatore economico indicato sia un Consorzio di cui all'art. 65 co.2 lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. dovrà essere specificata l'impresa consorziata esecutrice dei lavori oggetto di subappalto)

....., di seguito detto "subappaltatore",
con sede legale in, P.I./C.F.

le seguenti parti d'opera (indicare puntualmente, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., le parti dell'opera da subappaltare):

- 1 -
- 2 -
- 3 -

riportate nell'allegato modello E, il cui valore complessivo con riferimento al prezzo del contratto di appalto, inclusi tutti i materiali, mezzi ed apparecchiature, è pari a (indicare il valore complessivo delle parti d'opera con riferimento al prezzo del contratto di appalto, calcolato quindi con i prezzi unitari di contratto, comprensivo di tutti i materiali, mezzi ed apparecchiature, anche se forniti dall'appaltatore, ed inclusi anche i costi della sicurezza – il valore indicato deve corrispondere al totale della colonna F del modello E)

Euro

come meglio dettagliato, in termini di prezzi unitari e quantità, nell'allegato modello D,

comprensivo dei costi della sicurezza pari a (specificare il valore complessivo degli oneri della sicurezza con riferimento al contratto di appalto – questo valore è pari al totale della colonna E del modello E)

Euro

come meglio dettagliati, in termini di prezzi unitari e quantità, nell'allegato modello D,

appartenenti alla categoria dell'appalto: *(indicare la categoria dell'appalto in cui ricadono le parti d'opera – la categoria indicata corrisponde a quella indicata nell'intestazione del modello E)*

Tipo di Categoria: *(indicare il tipo con X)*

- ☐ prevalente
- ☐ scorporabile
- ☐ SIOS (comma 11 art. 104 D.Lgs. 36/2023 s.m.i.)

Codice della Categoria *(inserire codice OG – OS)*

Il valore complessivo delle parti d'opera da subappaltare sopra riportato corrisponde al
percento dell'importo della categoria da contratto di appalto, pari a *(riportare l'importo della categoria di contratto di appalto indicato nella casella "totale" della colonna C del modello E)* Euro, come meglio dettagliati nell'allegato modello E.

Il valore complessivo dei materiali, mezzi e apparecchiature che l'Appaltatore intende fornire al subappaltatore, con riferimento al prezzo del contratto di appalto è pari a *(riportare l'importo indicato nella casella "totale" della colonna L del modello D - questo importo deve essere compreso nel valore complessivo delle opere sopra indicato)* Euro.

L'importo del contratto di subappalto per l'esecuzione delle parti d'opera sopra riportate è pari a netti Euro, risultante dalla somma dell'importo di Euro *(riportare l'importo della casella "Totale" della colonna M della "Parte 1 – Lavorazioni" del modello D)* per le lavorazioni, e Euro *(riportare l'importo della casella "Totale" della colonna M della "Parte 2 – Costi della Sicurezza" del modello D)* per costi della sicurezza.

L'importo del contratto di subappalto relativo alle sole lavorazioni subappaltate *(importo della casella "Totale" della colonna M della "Parte 1 – Lavorazioni" del modello D)*, corrisponde ad un ribasso complessivo pari al per cento dell'importo contrattuale delle corrispondenti lavorazioni *(importo indicato nella casella "totale" della colonna D del modello E meno l'eventuale valore dei materiali e mezzi forniti dall'Appaltatore, indicato nella casella "totale" della colonna L della "Parte 1 – Lavorazioni" del modello D)*. **A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i.), sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e s.m.i.**

DICHIARA

- A. che le parti d'opera da subappaltare sono state indicate nell'offerta ai sensi della lett. c) del comma 4 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.;
- B. che il valore complessivo delle parti d'opera da subappaltare con riferimento al prezzo del contratto di appalto, indicato nella casella totale della colonna F del modello E è compreso nei limiti previsti dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- C. di essere a conoscenza della propria responsabilità solidale nell'osservanza, da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, delle norme sul trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori ai sensi del comma 7 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- D. di confermare la propria responsabilità solidale nell'osservanza, da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 12 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora sussistono le condizioni previste al termine dello stesso periodo;
- E. di aver fornito al subappaltatore designato il progetto e il computo metrico della parte d'opera da subappaltare, l'elenco prezzi unitari, nonché le norme generali e le norme tecniche del capitolato Speciale

d'Appalto;

- F. di aver verificato la congruità del contratto di subappalto, ovvero di confermare che il contratto di subappalto consente al subappaltatore di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, come disposto dal primo periodo del comma 12 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- G. di essere consapevole della propria responsabilità nei confronti della stazione appaltante per l'operato del subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., ivi incluso il rispetto da parte dello stesso subappaltatore di quanto disposto dal primo periodo del comma 12 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- H. che per le parti d'opera affidate in subappalto sono corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera al subappaltatore senza alcun ribasso, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- I. di essere consapevole della propria responsabilità solidale con il subappaltatore in merito agli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'ultimo periodo del comma 12 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- J. (qualora le lavorazioni da subappaltare ricadano nella categoria prevalente) che, ai sensi del primo periodo del comma 12 dell'art. 119 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., le lavorazioni da subappaltare: *(indicare con X l'alternativa dichiarata)*
- ☐ sono incluse nell'oggetto sociale dell'Appaltatore.
 - ☐ non sono incluse nell'oggetto sociale dell'Appaltatore.
- K. che ai sensi del comma 16 dell'art. 119 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., *(indicare con X l'alternativa dichiarata - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio questa dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti predisponendo un modello ad hoc)*
- ☐ non sussistono forme di controllo e/o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c., con il subappaltatore.
 - ☐ di trovarsi in situazione di controllo e/o collegamento ex art. 2359 c.c. con il subappaltatore in quanto *(specificare la forma di controllo).*
- L. che per gli effetti di cui al comma 11 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., il subappaltatore secondo le definizioni di cui al punto o), comma 1, art. 1 Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023 (con riferimento all'art. 2 dell'Allegato della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE) è: *(indicare con X l'alternativa dichiarata)*
- ☐ una microimpresa (meno di 10 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio non superiore a 2 milioni di Euro);
 - ☐ una piccola impresa (meno di 50 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio non superiore a 10 milioni di Euro).
- M. (qualora il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa) che per gli effetti di cui al comma 11 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., *(indicare con X l'alternativa dichiarata)*
- ☐ il subappaltatore ha richiesto il pagamento diretto da parte della stazione appaltante;
 - ☐ il subappaltatore ha rinunciato al pagamento diretto da parte della stazione appaltante.
- N. nel caso non sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, che si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante entro l'emissione di un certificato di pagamento le copie delle fatture quietanziate del subappaltatore intestate all'Appaltatore, con l'indicazione dei codici C.U.P. e C.I.G. e delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, relative alle lavorazioni del subappaltatore contabilizzate nel S.A.L. precedente e pertanto pagate con il precedente certificato di pagamento, pena la sospensione del pagamento;
- O. che, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i., il contratto di subappalto contiene, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i.;
- P. che, ai sensi del comma 53 dell'art. 1 della Legge 190/2012 e s.m.i., le parti d'opera da subappaltare: *(indicare con X l'alternativa dichiarata)*

- ☐ rientrano tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa;
- ☐ non rientrano tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa;

Q. che, ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012 e s.m.i., il subappaltatore: *(punto da compilare indipendentemente dal fatto che l'attività subappaltata rientri tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell'art. 1 della Legge 190/2012 e s.m.i. - indicare con X l'alternativa dichiarata)*

- ☐ è iscritto nella white list della Prefettura di con scadenza il
- ☐ ha richiesto l'iscrizione nella white list della Prefettura di in data
- ☐ non è iscritto nella white list;

R. che provvederà al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima dell'inizio delle relative lavorazioni *(adempimento non obbligatorio se si deposita al momento della richiesta di subappalto il contratto sottoscritto, che subordina l'efficacia del contratto al rilascio dell'autorizzazione).*

DICHIARA inoltre

A. di aver verificato, ai sensi del comma 2 dell'art. 97 e del comma 3 dell'Allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., l'idoneità tecnico – professionale del subappaltatore con i criteri di cui al punto 1 dello stesso, avendo accertato, in particolare, che: (i) l'oggetto sociale risultante dal certificato di iscrizione alla camera di commercio sia correlato alle lavorazioni da subappaltare; (ii) che il subappaltatore ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.; (iii) che il DURC del subappaltatore risulta regolare; (iv) che il subappaltatore ha dichiarato di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;

B. che, ai sensi del comma 2 dell'art. 101 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., *(indicare con X l'alternativa dichiarata)*

- ☐ di aver trasmesso il piano di sicurezza e coordinamento al subappaltatore, che lo ha accettato ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. dopo aver consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- ☐ di impegnarsi a trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento al subappaltatore prima dell'inizio dei lavori e di verificare che quest'ultimo lo accetti ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. dopo aver consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, consapevole che le lavorazioni del subappaltatore NON potranno avere inizio sino a che il subappaltatore non avrà accettato il piano di sicurezza e coordinamento;

C. che, ai sensi del comma 3 dell'art. 97 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., *(indicare con X l'alternativa dichiarata)*

- ☐ di aver verificato la congruenza del piano operativo di sicurezza (POS) del subappaltatore rispetto al proprio e di averlo trasmesso al Coordinatore per l'esecuzione ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
- ☐ di impegnarsi a verificare la congruenza del piano operativo di sicurezza (POS) del subappaltatore rispetto al proprio prima della sua trasmissione al Coordinatore per l'esecuzione;

D. che, ai sensi del comma 15 dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i., *(indicare con X l'alternativa dichiarata)*

- ☐ di aver verificato la compatibilità del piano operativo di sicurezza (POS) del subappaltatore con i piani operativi di sicurezza di tutti gli altri subappaltatori ed esecutori;
- ☐ di impegnarsi a verificare la compatibilità del piano operativo di sicurezza (POS) del subappaltatore con i piani operativi di sicurezza di tutti gli altri subappaltatori ed esecutori prima della sua trasmissione al Coordinatore per l'esecuzione e;

E. che, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., *(indicare con X l'alternativa dichiarata)*

- ☐ di aver già trasmesso il piano operativo di sicurezza (POS) del subappaltatore al Coordinatore per l'esecuzione; *(scelta possibile SOLO se è stata selezionata l'alternativa 1 per punti C e D)*
- ☐ di impegnarsi a trasmettere il piano operativo di sicurezza (POS) del subappaltatore al Coordinatore per l'esecuzione, consapevole che le lavorazioni del subappaltatore NON potranno avere inizio sino a che lo stesso Coordinatore per l'esecuzione non avrà verificato positivamente il piano operativo di sicurezza (POS), entro 15 giorni dalla sua ricezione;

Allegati:

- modello B sottoscritto dal subappaltatore
- modello C sottoscritto dal subappaltatore
- modello D sottoscritto dall'Appaltatore e dal subappaltatore
- modello E sottoscritto dall'Appaltatore e dal subappaltatore
- modello F sottoscritto dal subappaltatore *(eventuale in caso di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa)*
- il contratto di subappalto
- la documentazione di cui all'ultimo periodo dell'art. 119, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.

(inserire gli eventuali ulteriori allegati ritenuti necessari a consentire la verifica di congruità del contratto di subappalto)

Luogo e data

.....

LEGALE RAPPRESENTANTE

(documento firmato digitalmente)

MODELLO B: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SUBAPPALTATORE INDICATO
(a cura dell'operatore economico designato quale subappaltatore/cottimista)

Spett.le
Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile
Settore Romagna
Ufficio Territoriale Rimini
stpc.rimini@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Lavori di
Appaltatore
Contratto d'appalto di data
CUP - CIG

Il sottoscritto....., C.F....., nato a
..... il....., in qualità di.....
dell'operatore economico con sede legale
in..... P.I./C.F.....

Con riferimento alla richiesta di autorizzazione al subappalto/cottimo avanzata dall'Appaltatore per le seguenti parti d'opera (*indicare le stesse parti d'opera indicate dall'Appaltatore nel modello A*):

- 1 -
2 -
3 -

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i.), sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e s.m.i.

DICHIARA

1. Dati relativi all'operatore economico

- a) che il subappaltatore è iscritto nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
con numero di iscrizione o Rep. Econ. Amm.vo
denominazione
forma giuridica
oggetto sociale
data di iscrizione
durata della ditta/data termine
sede legale
P.I./C.F.

(allegare al modello il certificato camerale o una visura ordinaria)

b) che le posizioni di iscrizione sono le seguenti:

- INPS:
 1. Matricola azienda
 2. Sede competente (indirizzo, telefono e fax)
- INAIL
 1. Codice ditta
 2. Sede competente (indirizzo, telefono e fax)
- CASSA EDILE
 1. Codice Impresa
 2. Codice Cassa
 3. Sede competente (indirizzo, telefono e fax)

c) di applicare il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro *(indicare con X l'alternativa dichiarata):*
..... *(specificare il tipo di contratto)*

d) che il proprio organico medio annuo è pari a dipendenti, di cui saranno impiegati per le lavorazioni oggetto del subappalto a cui si riferisce la presente dichiarazione;

e) che, ai sensi della lett. c) del comma 11 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., vista la natura delle lavorazioni oggetto del subappalto, il subappaltatore: *(indicare con X l'alternativa dichiarata)*

☐ richiede alla Stazione appaltante la corresponsione diretta dei pagamenti;

☐ NON richiede alla Stazione appaltante la corresponsione diretta dei pagamenti;

f) per gli effetti di cui alla lett. a) del comma 11 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., secondo le definizioni di cui al punto o), comma 1, art. 1 Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023 (con riferimento all'art. 2 dell'Allegato della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE) il subappaltatore è:
(indicare con X l'alternativa dichiarata)

- ☐ una microimpresa (meno di 10 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio non superiore a 2 milioni di Euro);
- ☐ una piccola impresa (meno di 50 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio non superiore a 10 milioni di Euro);
- ☐ una media impresa (meno di 250 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio non superiore a 50 milioni di Euro);

2. **D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187 - Composizione societaria**

a) che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, la composizione societaria è la seguente:

Per i soci persone fisiche (tabella 1)

Nome e cognome	Data e luogo di nascita	Indirizzo di residenza	Codice Fiscale	% sul capitale sociale

Per i soci persone giuridiche (tabella 2)

Ragione Sociale	Sede legale	Partita Iva	Codice Fiscale	% sul capitale sociale

- b) che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187 *(indicare con X l'alternativa dichiarata)*
- ☐ per tutte le quote societarie non esiste alcun diritto reale di godimento o di garanzia sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a mia disposizione ;
 - ☐ esistono diritti reali di godimento o di garanzia sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a mia disposizione, intestati a
- c) che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187 *(indicare con X l'alternativa dichiarata)*
- ☐ nessun soggetto munito è munito di procura irrevocabile con diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno;
 - ☐ il Sig., nato a il, residente a..... via è munito di procura irrevocabile e ha esercitato / non ha esercitato *(indicare l'alternativa)* il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno e ne ha comunque diritto.
- d) che, ai sensi e per gli effetti di cui al c. 2 dell'art. 4 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187 *(indicare con X l'alternativa dichiarata)*
- ☐ la sussistenza di partecipazioni al capitale sociale della Società detenute in via fiduciaria;
 - ☐ l'insussistenza di partecipazioni al capitale sociale della Società detenute in via fiduciaria.

3. Motivi di esclusione artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.

- a) che i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., ivi inclusi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data dell'istanza di subappalto, sono: *(vanno elencati i nominativi di: titolare, direttori tecnici, soci di S.n.c., soci accomandatari, membri del consiglio di amministrazione con legale rappresentanza, procuratori speciali, institori e procuratori generali, membri dell'O.d.V., membri del Collegio Sindacale inclusi i sindaci supplenti, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, socio unico, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci)*

Tabella 3

Nome	Cognome	Codice Fiscale	Ruolo

- b) l'assenza di condanne con sentenza definitiva o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per tutti i reati elencati al comma 1 dell'art. 94 del D.lgs. 36/2023 s.m.i. *(indicare con X l'alternativa dichiarata)*
- ☐ per tutti i soggetti del subappaltatore indicati al comma 3 dell'art. 94;
 - ☐ per tutti i soggetti del subappaltatore indicati al comma 3 dell'art. 94 tranne per il sig.

..... *(inserire nominativo)*, per il quale, ai sensi del comma 7 dell'art. 94, il reato *(inserire reato)* è stato depenalizzato o è stato dichiarato estinto dopo la condanna, o la condanna è stata revocata o è intervenuta la riabilitazione; *(l'omessa indicazione del reato, ancorché sussistano le condizioni di cui al comma 7 dell'art. 94, è di per sé causa di esclusione e comporta il diniego alla richiesta di autorizzazione al subappalto – il presente punto può essere replicato per inserire ulteriori nominativi)*

- c) con riferimento a tutti i soggetti dell'operatore economico indicati al comma 3 dell'art. 94 l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo D.Lgs.;
- d) con riferimento al comma 6 dell'art. 94 rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, *(indicare con X l'alternativa dichiarata)*
 - ☐ l'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, così come definite dal comma 6 dell'art. 94;
 - ☐ la presenza della seguente violazione grave definitivamente accertata, per la quale il subappaltatore ha già pagato in data; *(allegare la quietanza del pagamento)*
 - ☐ la presenza della seguente violazione grave per la quale il subappaltatore si è già impegnato in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, con atto di data; *(allegare l'atto di impegno)*
- e) ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 95, l'assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- f) ai sensi della lett. d) del comma 5 dell'art. 94, l'insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- g) ai sensi della lett. e) del comma 1 dell'art. 95, l'assenza in capo all'operatore economico di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- h) ai sensi della lett. b) del comma 3 dell'art. 98, non abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia ommesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- i) ai sensi della lett. c) del comma 3 dell'art. 98, abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- j) ai sensi della lett. d) del comma 3 dell'art. 98, abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- k) ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 95, l'assenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.lgs. 36/2023 s.m.i. non diversamente risolvibile;
- l) ai sensi della lett. a) del comma 5 dell'art. 94, l'assenza di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 s.m.i. o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- m) ai sensi del comma 5 dell'art. 98, di non aver presentato documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- n) ai sensi della lett. e) del comma 5 dell'art. 94, di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

- o) ai sensi della lett. f) del comma 5 dell'art. 94, di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- p) ai sensi della lett. e) del comma 3 dell'art. 98, di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- q) ai sensi della lett. b) del comma 5 dell'art. 94, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999;

r) ai sensi della lett. f) del comma 3 dell'art. 98, non è incorso nell'evenienza di cui alla stessa lett. f);

4. **Altre condanne**

a) l'assenza di condanne con sentenza definitiva o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati diversi da quelli di cui al comma 1 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. *(indicare con X l'alternativa dichiarata)*

- ☐ per tutti i soggetti del subappaltatore indicati al comma 3 dell'art. 94;
- ☐ per tutti i soggetti del subappaltatore indicati al comma 3 dell'art. 94 tranne per il sig. *(inserire nominativo)*, che ha riportato le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione, *(inserire condanne e reati) (l'omessa indicazione delle condanne e dei reati è di per sé causa di esclusione indipendentemente dalla sua gravità e comporta il diniego alla richiesta di autorizzazione al subappalto – il presente punto può essere replicato per inserire ulteriori nominativi)*

5. **Regolarità contributiva**

a) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché con tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa di settore;

6. **Requisiti di ordine speciale**

B di essere in possesso dell'Attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici rilasciata da SOA regolarmente autorizzata nelle seguenti categorie e con le seguenti classifiche: *(indipendentemente dalla categoria in cui ricadono le lavorazioni oggetto del subappalto, indicare tutte le categorie per le quali è qualificato il subappaltatore)*

Tabella 4

Categoria	Classifica

Si allega copia conforme all'originale dell'attestazione rilasciata dalla SOA in corso di validità;

B *(solo nel caso di operatore economico non in possesso di attestazione di qualificazione SOA e unicamente se il valore complessivo delle parti d'opera da subappaltare con riferimento al prezzo contratto di appalto, calcolato quindi con i prezzi unitari di contratto e comprensivo di tutti i materiali, mezzi ed apparecchiature, comprese quelle fornite dall'Appaltatore, è pari o inferiori a 150.000 Euro – il valore da assumere a riferimento è il totale della colonna F del modello E)*

di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico e organizzativo ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023:

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di richiesta al subappalto, non inferiore all'importo del subappalto;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore al 15% dell'importo dei lavori

eseguiti nel quinquennio antecedente la richiesta al subappalto;

- adeguata attrezzatura tecnica.

A comprova della presente dichiarazione sono allegati i seguenti documenti:

.....
(documentazione obbligatoria per comprovare i requisiti dichiarati)

B *(solo nel caso di Operatore Economico stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea)*

di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti per il presente subappalto in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.

A comprova della presente dichiarazione sono allegati i seguenti documenti:

..... *(documentazione obbligatoria)*

7. D.Lgs. 81/2008 s.m.i. - Sicurezza

- di possedere il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., la cui data certa, richiesta dal comma 2 dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., è il come si rileva dalla copia del documento conforme all'originale qui allegata; *(il DVR può essere allegato in formato .pdf)*
- di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., ai sensi della lett. d) del comma 1 dell'Allegato XVII del medesimo D.Lgs.;
- di aver redatto il proprio piano operativo di sicurezza (POS) con riferimento allo specifico cantiere e di averlo e di averlo trasmesso all'appaltatore, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 102 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. *(indicare con X l'alternativa dichiarata)*
 - ☐ di aver ricevuto dall'Appaltatore il piano di sicurezza e coordinamento e di averlo accettato ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. dopo aver consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - ☐ di impegnarsi ad accettare il piano di sicurezza e coordinamento trasmesso dall'Appaltatore dopo aver consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, consapevole che le lavorazioni NON potranno avere inizio sino a che il piano di sicurezza e coordinamento non sarà accettato;

8. Legge 136/2010 e s.m.i. – Tracciabilità dei flussi finanziari

- che, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i., il contratto di subappalto contiene, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i.;

9. Legge 68/1999 e s.m.i. - Norme sul diritto del lavoro dei disabili

- che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 s.m.i. *(indicare con X l'alternativa dichiarata)*:
 - ☐ l'Impresa ha un numero di dipendenti pari a unità ed è quindi soggetta agli obblighi di cui alla predetta Legge;
 - ☐ l'Impresa ha un numero di dipendenti pari a unità e non è quindi soggetta agli obblighi di cui alla predetta Legge;

Nel caso in cui l'Impresa sia soggetta agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, indicare l'Ente competente (comprensivo di indirizzo PEC) ai fini delle verifiche che saranno espletate dalla Stazione Appaltante:

10. Accettazione del Progetto e delle norme del Capitolato Speciale d'Appalto

- di aver preso attenta visione degli elaborati progettuali relativi alle lavorazioni oggetto di subappalto e di aver pienamente ed esaurientemente compreso le lavorazioni da svolgere;
- di aver preso esatta cognizione della natura delle lavorazioni oggetto del subappalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla loro corretta esecuzione;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nelle norme generali e nelle norme tecniche del Capitolato Speciale d'appalto del contratto di appalto;

11. Rispetto dell'art. 119, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.

- a) di garantire nell'esecuzione delle lavorazioni oggetto di subappalto gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto di appalto;
- b) di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora sussistano le condizioni previste al termine del primo periodo del comma 12;

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante e all'Appaltatore ogni eventuale variazione riguardante le dichiarazioni di cui alla presente.

(Luogo e data)

.....

LEGALE RAPPRESENTANTE

(documento firmato digitalmente)

(a cura dell'operatore economico designato quale subappaltatore/cottimista/subcontraente)

Spett.le
**Agenzia Regionale per la Sicurezza
 Territoriale e la Protezione Civile
 Settore Romagna
 Ufficio Territoriale Rimini**
stpc.rimini@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Lavori di
Appaltatore
Contratto d'appalto di data
CUP - CIG

Il sottoscritto....., C.F....., nato a il....., in qualità di..... dell'operatore economico con sede legale in

☐ alla richiesta di autorizzazione al subappalto avanzata dall'Appaltatore relativa alle seguenti parti d'opera:;

☐ alla comunicazione dell'Appaltatore in merito al subcontratto relativo a;

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i.), sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e s.m.i.

1 – che gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i bancario/i / conto/i postale/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, all’esecuzione del subcontratto, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i., è/sono il/i seguente:

Istituto Bancario/Poste Italiane S.p.A:

Agenzia di:

[illegible]

2 – che, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i., le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato indicato al p.to 1 sono le seguenti:

- sig., nato a
 il, residente a
 C.F., operante in qualità di *(specificare ruolo e poteri)*;

- sig....., nato a,
il, residente a,
C.F., operante in qualità di *(specificare ruolo e poteri)*;

3 – che, ai sensi del comma 9 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i., il subcontratto di data
contiene, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il subcontraente
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione riguardante le informazioni di cui alla presente dichiarazione.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. UE (GDPR) e s.m.i., che i dati comunicati saranno inseriti nelle banche dati della Società e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(Luogo e data)

.....

LEGALE RAPPRESENTANTE

(documento firmato digitalmente)

<p align="center">MODELLO D - PREZZI APPLICATI AL SUBAPPALTATORE/COTTIMISTA (a cura dell'Appaltatore, da allegare alla richiesta di autorizzazione ed al contratto di subappalto)</p>

Lavori di Appaltatore Contratto d'appalto di data CUP CIG

Categoria di lavorazioni in cui ricadono le parti d'opera da subappaltare *(per ogni modello E deve essere compilato un modello D)*

PARTE 1 - LAVORAZIONI (COSTI SICUREZZA ESCLUSI)

[illegible]

PARTE 2 – COSTI DELLA SICUREZZA

[illegible]

Nota Bene:

1 – Per consentire la verifica del rispetto da parte del contratto di subappalto degli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto di appalto di cui all'art. 119, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., devono essere elencati nel modello tutti i singoli prezzi unitari da contratto di appalto corrispondenti alle lavorazioni che l'Appaltatore intende subappaltare o subaffidare a cottimo.

2 – Qualora l'Appaltatore intenda eseguire direttamente parte delle prestazioni elementari costituenti la lavorazione corrispondente all'articolo indicato in colonna A, la colonna E deve essere compilata. In tal caso l'Appaltatore deve allegare l'analisi del prezzo unitario con l'individuazione delle prestazioni elementari che intende subappaltare (manodopera, materiali, mezzi d'opera, apparecchiature) e quelle che intende svolgere direttamente (manodopera, materiali, mezzi d'opera, apparecchiature). In colonna E deve essere indicato l'importo di queste ultime, fermo restando che tale importo deve essere indicato con riferimento al prezzo unitario del contratto.

3 – Qualora l'Appaltatore intenda fornire al subappaltatore materiali e/o mezzi d'opera necessari alla lavorazione corrispondente all'articolo indicato in colonna A, la colonna F deve essere compilata. In tal caso l'Appaltatore deve allegare l'analisi del prezzo unitario con l'individuazione delle prestazioni elementari che intende subappaltare (manodopera, materiali, mezzi d'opera, apparecchiature) e quelle che intende fornire direttamente (materiali, mezzi d'opera, apparecchiature). In colonna F deve essere indicato l'importo di queste ultime, fermo restando che tale importo deve essere indicato con riferimento al prezzo unitario del contratto.

4 – L'analisi del prezzo unitario di cui ai punti 2 e 3 deve essere quella allegata al progetto del contratto d'appalto, se esistente. In caso non esista un'analisi del prezzo unitario allegata al progetto del contratto d'appalto, l'analisi deve essere predisposta dall'Appaltatore utilizzando, le prestazioni elementari utilizzate per le analisi allegate al progetto, se esistenti.

Il presente modello può essere integrato, nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., da un computo metrico estimativo delle lavorazioni da subappaltare o altro documento equivalente utile a meglio esplicitare i dati inseriti nel modello stesso.

DICHIARA INOLTRE

- che, ai sensi del primo periodo del comma 12 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. le condizioni del contratto di subappalto consentono al subappaltatore di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e che l'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione appaltante qualora tali standard non siano rispettati;
- che, ai sensi del secondo periodo del comma 12 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. l'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni affidate al subappaltatore senza alcun ribasso;
- di confermare che, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., l'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore del rispetto da parte di quest'ultimo degli obblighi retributivi e contributivi, con l'eccezione dell'ipotesi di cui all'ultimo periodo dello stesso comma 6;
- di confermare che, ai sensi del comma 7 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., l'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per il rispetto da parte di quest'ultimo del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Luogo e data

Legale rappresentante APPALTATORE

Legale rappresentante SUBAPPALTATORE / COTTIMISTA

MODELLO E - QUOTA LAVORI DA SUBAPPALTARE O AFFIDARE A COTTIMO
(a cura dell'Appaltatore, da allegare alla richiesta di autorizzazione)

Lavori di Appaltatore Contratto d'appalto di data CUP CIG

Categoria di lavorazioni in cui ricadono le parti d'opera da subappaltare *(per ogni categoria deve essere compilato un diverso modello E)*

n.	Descrizione puntuale della parte d'opera rientrante nella categoria sopra indicata da subappaltare	Importo complessivo della categoria sopra indicata – da contratto di appalto (costi della sicurezza inclusi)	Importo della parte d'opera da subappaltare – con riferimento ai prezzi del contratto d'appalto (costi della sicurezza <u>esclusi</u>)	Costi della sicurezza relativi alla parte d'opera da subappaltare	Importo totale della parte d'opera da subappaltare – con riferimento ai prezzi del contratto d'appalto	Quota % della parte d'opera da subappaltare sull'importo della categoria
A	B	€ C ¹	€ D ²	€ E	€ F = D + E	% G = F/C x 100
1						
2						
3						
TOTALE	-					³

Nota Bene:

1 – L'importo da indicare nella casella totale della colonna C deve essere quello relativo alla categoria di lavorazioni in cui ricadono le parti d'opera da subappaltare comprensivo dei costi della sicurezza risultante dall'applicazione dei prezzi del contratto di appalto.

2 – L'importo da indicare nella colonna D deve essere quantificato con riferimento ai prezzi del contratto di appalto, non ai prezzi del contratto di subappalto che può presentare un importo inferiore per effetto del possibile sconto applicato al subappaltatore. L'importo NON DEVE comprendere anche il valore di eventuali materiali, apparecchiature e/o mezzi d'opera che l'Appaltatore intende fornire al subappaltatore e NON DEVE contenere il valore della quota parte di lavorazioni eventualmente eseguite direttamente dall'Appaltatore. Tale importo coincide con quello della colonna H, della parte 1 – Lavorazioni (costi sicurezza esclusi) del modello D.

3 – Nel caso l'Appaltatore abbia già subappaltato o affidato a cottimo parte delle lavorazioni, anche di altre categorie, le percentuali indicate nelle caselle "totale" delle colonne G dei precedenti modelli E saranno sommati al totale della colonna G del presente modello ai fini della verifica del rispetto dell'eventuale massima quota subappaltabile del contratto di appalto. Analoga verifica sarà condotta per il limite della categoria prevalente di cui al comma 1 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i..

Luogo e data

Legale rappresentante APPALTATORE

Legale rappresentante SUBAPPALTATORE / COTTIMISTA

**MODELLO F: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI
FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI NON SOGGETTI A
TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA
e sui nominativi di cui agli art. 85 e 91 comma 5 del D.Lgs. 159/2011
(a cura dell'operatore economico designato quale subappaltatore/cottimista)**

Spett.le
Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile
Settore Romagna
Ufficio Territoriale Rimini
stpc.rimini@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Lavori di
Appaltatore
Contratto d'appalto di data
CUP - CIG

Il sottoscritto....., C.F....., nato a
..... il....., in qualità di.....
dell'operatore economico, con sede legale in
P.I./C.F. con riferimento alla richiesta di autorizzazione al subappalto avanzata
dall'Appaltatore relativa alle seguenti parti d'opera:

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445), sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445

DICHIARA

- a) Iscrizione alla White List *(indicare con X l'alternativa dichiarata)*
- ☐ che, ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012, l'operatore economico è iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. "white list") della Prefettura di con scadenza il ;
- ☐ che l'operatore economico NON è iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
- b) solo qualora l'operatore economico sia iscritto ad un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa *(indicare con X l'alternativa dichiarata)*
- ☐ che, NON sono intervenute variazioni nell'elenco dei nominativi di cui all'art. 85 e all'art. 91, comma 5, del D. Lgs n. 159/2011 rispetto all'elenco presentato con l'ultima domanda di iscrizione all'elenco;

- ☐ che, sono intervenute variazioni nell'elenco dei nominative di cui all'art. 85 e all'art. 91, comma 5, del D. Lgs n. 159/2011 rispetto all'elenco presentato con l'ultima domanda di iscrizione all'elenco e che tali variazioni sono già state comunicate alla Prefettura;
- c) solo qualora l'operatore economico NON sia iscritto ad un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa:

- c.1) che i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs n. 159/2011. ed i relativi familiari conviventi di maggiore età sono:

nome cognome	luogo e data di nascita	codice fiscale	qualifica/ruolo	residenza

- c.2) che i soggetti di cui all'art. 91 comma 5 del D. Lgs n. 159/2011 ed i relativi familiari conviventi di maggiore età sono:

nome cognome	luogo e data di nascita	codice fiscale	qualifica/ruolo	residenza

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e 14 del Reg. UE (GDPR), che i dati comunicati saranno inseriti nelle banche dati della Società e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(Luogo e data)

.....

LEGALE RAPPRESENTANTE

(documento firmato digitalmente)

NOTE per la compilazione del modello:

1 - A solo titolo esemplificativo si riportano, nella seguente tabella, i soggetti che devono essere indicati nel presente modello, unitamente ai relativi familiari conviventi di maggiore età, fermo restando che in fase di compilazione del presente modello è necessario fare riferimento a quanto previsto dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i.:

Forma Giuridica	Soggetti sottoposti alla verifica antimafia, inclusi i loro familiari conviventi
Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	<ol style="list-style-type: none"> 4. Legali rappresentanti 5. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 6. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Amministratori 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa 2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3

Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti) 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione) 5. membri del collegio sindacale (se previsti) 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Raggruppamenti temporanei di imprese	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all'estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u>	Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

2 - I soggetti da indicare ai sensi dell'art. 91 comma 5 del D.Lgs. 159/2011 sono quelli che *“risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa”*, ovvero i procuratori generali, i procuratori speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici, a stipulare i relativi contratti e, più in generale, i procuratori speciali che esercitano poteri che, per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico, sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi, nonché i loro familiari conviventi di maggiore età.

3 – i familiari conviventi di maggiore età possono essere indicati nelle tabelle del modello immediatamente

dopo il soggetto a cui si riferiscono. In alternativa, ciascun soggetto può presentare una propria autodichiarazione analoga alla presente in cui indicare i propri familiari conviventi di maggiore età.

4 – Alle tabelle possono essere aggiunte le righe necessarie ad indicare tutti i soggetti di cui all'art. 85 e art. 91 comma 5 del D.Lgs. 159/2011.

MODELLO G: COMUNICAZIONE SUB – CONTRATTI

art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023

(a cura dell'Appaltatore)

Spett.le
Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile
Settore Romagna
Ufficio Territoriale Rimini
stpc.rimini@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Lavori di
Appaltatore
Contratto d'appalto di data
CUP - CIG

Il sottoscritto....., C.F....., nato a
il....., in qualità di.....
dell'Appaltatore con sede legale in.....
P.I./C.F.....

COMUNICA

ai sensi del comma 2, dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023

che in data è stato stipulato con l'operatore economico
....., con sede legale in, P.I./C.F.
....., un subcontracto per:

- ☐ fornitura con posa in opera
☐ nolo a caldo

(selezionare la fattispecie contrattuale oggetto di sub-contratto)

avente per oggetto per l'importo
di Euro (IVA esclusa),

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445), sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445

DICHIARA

1. che l'oggetto del subcontracto non costituisce subappalto o cottimo, in quanto ai sensi dell'art. 119, comma 2, primo periodo, del d.lgs. 36/2023 non prevede l'affidamento a terzi dell'esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto;
2. che l'oggetto del subcontracto non è di importo superiore al 2 per cento dell'importo dell'appalto o di

importo superiore a 100.000 euro oppure che l'incidenza del costo della manodopera e del personale non è superiore al 50 per cento dell'importo del subcontratto;

3. che per gli effetti di cui al comma 11 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, il sub-contraente secondo le definizioni di cui al punto o), comma 1, art. 1 Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023 (con riferimento all'art. 2 dell'Allegato della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE) è: *(indicare con X l'alternativa dichiarata)*
- ☐ una microimpresa (meno di 10 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio non superiore a 2 milioni di Euro);
 - ☐ una piccola impresa (meno di 50 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio non superiore a 10 milioni di Euro).
4. *(qualora il sub-contraente sia una microimpresa o una piccola impresa)* che per gli effetti di cui al comma 11 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, *(indicare con X l'alternativa dichiarata)*
- ☐ il sub-contraente ha richiesto il pagamento diretto da parte della stazione appaltante;
 - ☐ il sub-contraente ha rinunciato al pagamento diretto da parte della stazione appaltante *(allegare la dichiarazione del sub-contraente)*.
5. che, per gli effetti di cui alla lett. b) del comma 11 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, a semplice richiesta della Stazione appaltante l'Appaltatore si impegna a produrre idonea documentazione atta a dimostrare l'avvenuta ottemperanza ai propri obblighi contrattuali nei confronti del subcontraente;
6. che, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il subcontratto di data contiene, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
7. che all'interno del subcontratto *(indicare con X l'alternativa dichiarata)*
- ☐ NON rientrano attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell'art. 1 della Legge 190/2012;
 - ☐ rientrano attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell'art. 1 della Legge 190/2012;
8. che, ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012, il subcontraente: *(punto da compilare indipendentemente dal fatto che l'attività subappaltata rientri tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell'art. 1 della Legge 190/2012 – Nell'ambito dell'appalto è vietato il subcontratto con un subcontraente NON iscritto nella White List nel caso all'interno del subcontratto rientrino attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa - indicare con X l'alternativa dichiarata)*
- ☐ è iscritto nella white list della Prefettura di con scadenza il ;
 - ☐ ha richiesto l'iscrizione nella white list della Prefettura di in data ;
 - ☐ non è iscritto nella white list;

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione riguardante le informazioni di cui alla presente.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. UE (GDPR), che i dati comunicati saranno inseriti nelle banche dati della Società e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allegati:

- Dichiarazione del subcontrante di rinuncia al pagamento diretto da parte della stazione appaltante (modello M);
- Dichiarazione sostitutiva del subcontraente di iscrizione alla C.C.I.A.A. (modello H);
- Dichiarazione sostitutiva del subcontraente sulla tracciabilità dei flussi finanziari (modello C);

- Dichiarazione sostitutiva del subcontraente sull'assenza di misure di prevenzione ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (modello I);

Luogo e data

L'APPALTATORE
LEGALE RAPPRESENTANTE
(documento firmato digitalmente)

**MODELLO H: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE
ALLA C.C.I.A.A.
(a cura dell'operatore economico designato quale subcontraente)**

Spett.le
Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile
Settore Romagna
Ufficio Territoriale Rimini
stpc.rimini@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Lavori di
Appaltatore
Contratto d'appalto di data
CUP - CIG

Il sottoscritto....., C.F....., nato a
il....., in qualità di.....
dell'operatore economico....., con sede legale in
P.I./C.F. con riferimento alla comunicazione
dell'Appaltatore in merito al subcontratto relativo a

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i.), sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e s.m.i.

DICHIARA

che l'operatore economico è iscritto nel registro dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di

con numero di iscrizione o Rep. Econ. Amm.vo

denominazione

forma giuridica

oggetto sociale

data di iscrizione

durata della ditta/data termine

sede legale

P.I./C.F.

(allegare al modello il certificato camerale o una visura ordinaria)

(Luogo e data)

.....
LEGALE RAPPRESENTANTE

(documento firmato digitalmente)

MODELLO I: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA
(a cura dell'operatore economico designato quale subcontraente)

Spett.le
Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile
Settore Romagna
Ufficio Territoriale Rimini
stpc.rimini@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Lavori di
Appaltatore
Contratto d'appalto di data
CUP - CIG

Il sottoscritto....., C.F....., nato a
..... il....., in qualità di.....
dell'operatore economico....., con sede legale in
..... P.I./C.F. con riferimento alla comunicazione
dell'Appaltatore in merito al subcontratto relativo a

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i.), sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e s.m.i.

DICHIARA

che nei propri confronti, nonché nei confronti degli altri soggetti di cui all'art. 85 e del comma 5 dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

che l'elenco dei soggetti di cui all'art. 85 e del comma 5 dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in sostituzione dei quali è resa la presente dichiarazione sostitutiva è:

Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Qualifica/Ruolo	Residenza

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione riguardante le informazioni di cui alla presente.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. UE (GDPR) e s.m.i., che i dati comunicati saranno inseriti nelle banche dati della Società e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(Luogo e data)

.....

LEGALE RAPPRESENTANTE

(documento firmato digitalmente)

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di identità in corso di validità del firmatario e, nel caso la dichiarazione sia resa da un procuratore, copia della relativa procura in corso di validità.

NOTE per la compilazione del modello:

1 - A solo titolo esemplificativo si riportano, nella seguente tabella, i soggetti che devono essere indicati nel presente modello, unitamente ai relativi famigliari conviventi di maggiore età, fermo restando che in fase di compilazione del presente modello è necessario fare riferimento a quanto previsto dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i.:

Forma Giuridica	Soggetti sottoposti alla verifica antimafia, inclusi i loro famigliari conviventi
Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none">1. Titolare dell'impresa2. direttore tecnico (se previsto)3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	<ol style="list-style-type: none">4. Legali rappresentanti5. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)6. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	<ol style="list-style-type: none">7. Legale rappresentante8. Amministratori9. direttore tecnico (se previsto)10. membri del collegio sindacale11. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)12. socio (in caso di società unipersonale)13. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001;14. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	<ol style="list-style-type: none">1. tutti i soci2. direttore tecnico (se previsto)

	3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa 2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti) 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione) 5. membri del collegio sindacale (se previsti) 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Raggruppamenti temporanei di imprese	1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u>	Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve

	riferirsi anche al coniuge non separato.
--	--

2 - I soggetti da indicare ai sensi dell'art. 91 comma 5 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i. sono quelli che “*risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa*”, ovvero i procuratori generali, i procuratori speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici, a stipulare i relativi contratti e, più in generale, i procuratori speciali che esercitano poteri che, per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico, sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi, nonché i loro familiari conviventi di maggiore età.

3 – i familiari conviventi di maggiore età possono essere indicati nelle tabelle del modello immediatamente dopo il soggetto a cui si riferiscono. In alternativa, ciascun soggetto può presentare una propria autodichiarazione analoga alla presente in cui indicare i propri familiari conviventi di maggiore età.

4 – Alle tabelle possono essere aggiunte le righe necessarie ad indicare tutti i soggetti di cui all'art. 85 e art. 91 comma 5 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i.

MODELLO L LAVORI ESEGUITI DAL SUBAPPALTATORE/COTTIMISTA E CONTABILIZZATI (a tutto il) SAL n. / CONTO FINALE
(a cura dell'Appaltatore, da produrre all'atto dell'emissione del SAL e del conto finale)

Lavori di Appaltatore Contratto d'appalto di data CUP CIG

Subappaltatore / Autorizzazione prot. dd., e successiva estensione prot. dd. *(se del caso)*

Importo autorizzato netti € con riferimento prezzi contratto d'appalto (lavori € + sicurezza € ... + materiali e/o mezzi d'opera €)

Importo autorizzato netti € con riferimento prezzi contratto di subappalto (lavori € + sicurezza € ... + materiali e/o mezzi d'opera €)

Categoria di lavorazioni in cui ricadono le parti d'opera da subappaltare *(1)*

Il sottoscritto, C.F., nato a il, in qualità
 di dell'Appaltatore con sede legale
 in.....P.I./C.F.....

DICHIARA

n.	Importo della parte d'opera subappaltata con riferimento ai prezzi del contratto d'appalto (oneri della sicurezza inclusi e comprensivo di eventuali mezzi d'opera forniti dall'appaltatore)	Descrizione della parte d'opera eseguita dal subappaltatore nel SAL	Importo della parte d'opera eseguita dal subappaltatore e contabilizzata nel SAL con riferimento ai prezzi del contratto d'appalto (inclusi oneri della sicurezza e eventuali materiali e/o mezzi d'opera forniti dall'appaltatore)	Importo da fatturare per la parte d'opera eseguita dal subappaltatore nel SAL con riferimento ai prezzi del contratto di subappalto (oneri della sicurezza inclusi)	Importo di eventuali ritenute di garanzia – da pagare al momento del saldo
A ²	B ³	C ⁴	€ D ⁵	€ E ⁶	€ F ⁷

Nota Bene:

- 1 – Per ogni modello E presentato al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto deve essere presentato un modello L al momento dell'emissione di un SAL o del conto finale.
- 2 – Ciascuna riga del presente modello L si deve riferire ad una singola riga del modello E presentato al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto. Pertanto, per ciascuna riga, il numero da indicare in colonna A è quello presente nella colonna A del modello E relativo alla parte d'opera alla quale si riferisce l'avanzamento da riportare nella riga stessa;
- 3 - L'importo da indicare nella colonna B deve corrispondere all'importo indicato nella colonna F per la stessa parte d'opera nel modello E presentato al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto.
- 4 – Nella colonna C deve essere inserita una sintetica descrizione delle lavorazioni contabilizzate nel SAL relative alla parte d'opera subappaltata.
- 5 - L'importo da indicare nella colonna D è pari al valore delle lavorazioni contabilizzate nel SAL e descritte nella colonna C, da quantificare con riferimento ai prezzi unitari del contratto di appalto in analogia con l'importo riportato nella colonna B. L'importo contiene anche il valore di eventuali materiali, apparecchiature o mezzi d'opera che l'Appaltatore ha fornito al subappaltatore.
- 6 - L'importo da indicare nella colonna E – importo da FATTURARE per le lavorazioni eseguite dal subappaltatore/cottimista e contabilizzate nel SAL - deve essere quantificato con riferimento ai prezzi del contratto di subappalto, che può presentare un importo diverso rispetto alla colonna D per effetto del ribasso applicato al subappaltatore e/o degli eventuali materiali, apparecchiature o mezzi d'opera forniti dall'appaltatore e/o per le ritenute di garanzia previste dal contratto di subappalto da indicare nella colonna F; l'importo indicato deve corrispondere all'importo della fattura del subappaltatore e non deve contenere il valore di eventuali materiali, apparecchiature o mezzi d'opera forniti dall'Appaltatore.
- 7 – Nel caso il contratto di subappalto preveda delle ritenute di garanzia da applicare sull'importo delle lavorazioni eseguite dal subappaltatore/cottimista e contabilizzate nel SAL, da fatturare solo al collaudo dei lavori, l'importo corrispondente deve essere indicato nella colonna F.

DICHIARA INOLTRE

- che le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto/cottimo sono in corso di esecuzione (*oppure*) sono state ultimate in data
- che per il SAL in oggetto i lavori realizzati dal subappaltatore/cottimista sono stati eseguiti a regola d'arte e nel rispetto delle pattuizioni del contratto di appalto;
- che alla data del SAL in oggetto, ai sensi del secondo periodo del comma 7, dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., non risultano sussistere ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o cottimista;
- che alla data del SAL in oggetto sono state pagate le fatture del subappaltatore, di competenza di questo appaltatore, relativamente al SAL precedente. (*solo nei casi previsti di pagamento diretto da parte dell'Appaltatore*)

Luogo e data

Legale rappresentante dell'APPALTATORE

Legale rappresentante del SUBAPPALTATORE

MODELLO M: DICHIARAZIONE RELATIVA AL PAGAMENTO DIRETTO
(a cura dell'operatore economico designato quale subcontraente)

Spett.le
Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile
Settore Romagna
Ufficio Territoriale Rimini
stpc.rimini@postacert.regione.emilia-romagna.it
a-romagna.it

OGGETTO: Lavori di
Appaltatore
Contratto d'appalto di data
CUP - CIG

Il sottoscritto....., C.F....., nato a
..... il....., in qualità di.....
dell'operatore economico con sede legale
in..... P.I./C.F.....

Con riferimento alla comunicazione di subcontratto avanzata dall'Appaltatore per le seguenti forniture e/o
nolo a caldo (*indicare le stesse parti d'opera indicate dall'Appaltatore nel modello G*):

.....

DICHIARA

- a) che, ai sensi della lett. c) del comma 11 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, vista la natura delle lavorazioni
oggetto del subcontratto, il subcontraente: (*indicare con X l'alternativa dichiarata*)
- ☐ richiede alla Stazione appaltante la corresponsione diretta dei pagamenti;
- ☐ NON richiede alla Stazione appaltante la corresponsione diretta dei pagamenti;
- b) per gli effetti di cui alla lett. a) del comma 11 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, secondo le definizioni di
cui al punto o), comma 1, art. 1 Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023 (con riferimento all'art. 2 dell'Allegato
della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE) il subcontraente è: (*indicare con X
l'alternativa dichiarata*)
- ☐ una microimpresa (meno di 10 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio non superiore a 2
milioni di Euro);
- ☐ una piccola impresa (meno di 50 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio non superiore a
10 milioni di Euro);
- ☐ una media impresa (meno di 250 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio non superiore a
50 milioni di Euro);

(Luogo e data)

IL SUBCONTRAENTE
LEGALE RAPPRESENTANTE
(documento firmato digitalmente)